

MICHELE CARDUCCI

***Le integrazioni regionali dell'America latina:
fra "pre-teorie" dell'integrazione, filosofie costituzionali europee
e universalismo costituzionale latino****

Abstract: *The article examines the characteristics of "multilevel regionalism" in Latin America and its differences in comparison with the processes of European integration. The comparison between the two experiences highlights a paradox. On the one hand, the Latin American integration seems to imitate theories and processes developed in Europe. In this perspective, the supranational institutions in Latin America seem to be based on praesumptio similitudinis between all processes of supra-nationalism. On the other hand, the comparison shows that this institutional and functional similarity does not exist. In fact, in Latin America prevails a logic "Pick and Choose" in the construction of supra-nationality. Consequently, latin american "multilevel regionalism" operates inconsistently and with many weaknesses.*

Keywords: Latin America; Multilevel Regionalism; Supranationality; European Integration; "Pick and Choose" System; BRICS.

1. *Premessa*

La linea di questa ricerca risiede nella constatazione che i processi latinoamericani di cooperazione interstatale e integrazione regionale presentano particolarità fra loro molto differenti, da richiedere classificazioni e inquadramenti non del tutto conformi alle "qualificazioni concettuali" che hanno sostenuto e accompagnato la sovranazionalità delle comunità europee/Unione europea e della CEDU. Differenti risultano essere non solo le "teorie" giuridiche ed economiche della sovranazionalità, ma anche le "filosofie costituzionali" dei "padri" o degli "ispiratori" degli esperimenti integrativi nei due continenti.¹

* Gruppo di ricerca CUIA dell'Università del Salento su "Gli approcci multidisciplinari nelle analisi comparate delle integrazioni regionali in America latina: prospettive giuridico-costituzionali ed economico-sociali".

¹ Cfr., per l'America latina, H. WIARDA, *The Soul of Latin America: The Cultural and Political Tradition*, New Haven, Yale University Press, 2001; ID., *Corporatism and National Development in Latin America*, Boulder, Westview Press, 1981, nonché J.A. SANAHUJA, *Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas*, in «Pensamiento Iberoamericano», 0, 2007, pp. 75-106. Per l'Europa, R. CRISTIN - S. FONTANA, *Europa al plurale: filosofia e politica per l'unità europea. Idee d'Europa*, Venezia, Marsilio, 1997, e P. FERRARA, *Non di solo Euro: la filosofia politica dell'Unione europea. Società e socialità*, Roma, Città Nuova, 2002.

A questo, poi, va aggiunto che la “pluridimensionalità” delle cooperazioni interordinamentali riscontrabile tra le due sponde dell’Atlantico è molto complessa e a volte disarticolata da logiche statali cosiddette “*Pick and Choose*”.² Per l’Europa, vale oggi il riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del trattato dell’Unione europea (TUE) “dopo Lisbona”, con l’inedito intreccio fra Stati, Unione europea, Carta di Nizza, convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Per l’America latina, è da tener in conto il complesso dei rapporti tra Stati, blocchi economici (come per es. il NAFTA o l’ALBA), sfide di intesa politica (come l’UNASUR), integrazioni regionali “multilivello” (come, per esempio, SICA, CAN, CARICOM, MERCOSUL), convenzione interamericana sui diritti umani.

Inoltre, la fenomenologia latinoamericana deve misurarsi con due ulteriori “originalità” geopolitiche del suo contesto: la problematicità delle politiche costituzionali di coesione interterritoriale, interna ed esterna, nei singoli Stati latinoamericani (soprattutto Brasile, Argentina e Messico), bisognosa di politiche di convergenza, simili a quelle strutturali sperimentate dall’Unione europea;³ il crescente protagonismo del Brasile all’interno dell’inedita, e ancora poco esplorata, realtà del BRICS, dove il paese lusofono opera come *New Leading Power* dei rapporti economici interni ed esterni alla regione meridionale del continente latinoamericano,⁴ in un quadro di cooperazione internazionale, sottratta alla “condizionalità” richiesta dalle relazioni con il Nord del mondo.⁵

Pertanto, lo studio cercherà di evidenziare la compresenza, nei contesti regionali latinoamericani, di processi a plurima classificazione, in quanto operanti, a volte separatamente a volte contestualmente, come regionalizzazioni economico-politiche (forti, deboli, “a rete”, a seconda dei parametri utilizzati dalla letteratura), come integrazioni interordinamentali (bi- o tri-dimensionali), come coesioni macroterritoriali interstatali, come “*Pick and Choose System*”.

² Cfr. *infra*, paragrafi 7 e 10.

³ Cfr. P. LOGROSCINO, *Spazi macroterritoriali e coesione. Tecniche di perequazione territoriale: UE e Brasile*, Lecce-Cavallino, Pensa, 2008.

⁴ Com’è stato con il FOCEM, il Fondo di convergenza strutturale del MERCOSUL.

⁵ Cfr., a riprova, il recentissimo J.V. DE SÁ PIMENTEL, org., *O Brasil, os BRICS e a agenda internacional*, Brasilia, Fundação Alexandre de Gusmão-Ministério das Relações Exteriores, 2013.

2. «Spazio linguistico» iberico e “idealtipo” europeo

I processi d'integrazione regionale latinoamericana, come il sistema di integrazione centroamericano (SICA), la comunità andina (CAN), quella caraibica (CARICOM), il MERCOSUL, presentano caratteristiche molto interessanti, ancora poco studiate dal diritto costituzionale comparato.⁶ Alcuni autori ne hanno evidenziato solo presunte “similitudini culturali” interne ed esterne,⁷ ma non sempre specificando la rilevanza di tale “cultura” come “fonte” dell'integrazione.⁸ Altri hanno parlato di «creazione di uno spazio iberoamericano»⁹ sempre più omogeneo, legittimato non tanto dal sistema interordinamentale e regolativo utilizzato, quanto dalla storia comune di indipendenza, dalle comuni lingue iberiche,¹⁰ dalla comune identità post-coloniale. Difficilmente gli studi sulle integrazioni del subcontinente hanno associato una teoria giuridica dello Stato, intesa come teoria delle fonti, dei rapporti centro-periferia,¹¹ dei diritti e dell'interpretazione, ad una specifica teoria giuridica dell'integrazione, nella prospettiva magari di verificarne adeguatezza esplicativa ed originalità contenutistica.

In effetti, non si può negare che l'unità linguistica spagnola assuma in quel contesto un valore “normativo” e non meramente “descrittivo” nella comprensione dei processi regionali. Se solo si pensa che il primo tentativo in tale direzione è concomitante con l'arrivo nel Nuovo Mondo e la pubblicazione della prima grammatica della lingua castigliana ad opera dell'umanista Elio Antonio de Nebrija, e che nel 1713 viene

⁶ In tal senso, cfr. K.J. ALTER - L.R. HELFER - O. SALDÍAS, *Transplanting the European Court of Justice: The Experience of the Andean Tribunal of Justice*, in «Oñati Socio-Legal», I, 4, 2011, pp. 1-31. Ma in Italia, cfr. F. LANCHESTER, *Una difficile comparazione fra i processi di integrazione*, in P. BILANCIA, a cura di, *Federalismi e integrazioni sopranazionali nell'arena della globalizzazione: Unione europea e Mercosur*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 387-397.

⁷ Cfr., per tutti, B. GALINDO, *Teoría intercultural da Constituição*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2006 e la prefazione, sostanzialmente critica, di J.J. Gomes Canotilho.

⁸ A differenza di quello che si discute in Europa, in merito alla rilevanza delle “*cultural sources*” sulle stesse fonti giuridiche degli ordinamenti (matrici, tra l'altro, di categorie cognitive come quelle del “*patrimonio costituzionale comune*” e delle “*tradizioni costituzionali comuni*”). Cfr. E. STEIN, *Lawyers, Judges and Making of Transnational Constitution*, in «American Journal of International Law», I, 75, 1981, pp. 771-796, e, in Italia, A. PIZZORUSSO, *Fonti politiche e fonti culturali del diritto*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, vol. I, Milano, Giuffrè, pp. 327-342.

⁹ C.R. FERNÁNDEZ LIESA, dir., *Tribunales internacionales y espacio iberoamericano*, Madrid, Civitas, Thompson, 2009, e *La proliferación de tribunales internacionales en el espacio iberoamericano*, in «Revista Electrónica Iberoamericana», II, 2, 2008, pp. 11-22 (www.urjc.es/ceib).

¹⁰ Cfr. J. CARPIZO, *Derecho constitucional latinoamericano y comparado*, in «Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional», 10, 2006, pp. 73-107.

¹¹ In ragione anche delle particolarità dei federalismi latinoamericani, cfr. J.L. BOLZAN DE MORAIS - A.S. BRUNO, *Ricostruzione di «contesti» nel federalismo latino-americano*, Lecce-Cavallino, Pensa, 2009.

fondata la *Real Academia Española de la Lengua* (RAEL), proprio con lo scopo di combattere l'impovertimento dello spagnolo dovuto alla contaminazione e alla vastità geografica dell'impero e garantire così l'"unità politica", si intuisce come questa specificità linguistico-culturale latinoamericana abbia influenzato qualsiasi disegno di integrazione geopolitica. In alcuni contesti, poi, come quello centroamericano, il rilievo linguistico è stato persino formalizzato in termini giuridico-costituzionali per legittimare l'"unità nazionale nella pluralità statale".¹² Tuttavia, una simile pur importante constatazione offre una premessa alla comparazione, ma non ne esaurisce l'oggetto.¹³

Anzi, sorprende che, nonostante questa presunzione d'identità "comune" latinoamericana, l'elemento intellettuale prevalente nei discorsi giuridici di comparazione sulle integrazioni regionali abbia riguardato e riguardi il costante riferimento, da parte della dottrina, della giurisprudenza e persino dei trattati del subcontinente, alle elaborazioni concettuali prodotte dall'Europa e dal suo processo sovranazionale, certamente non omogeneo né sul fronte linguistico, né su quello identitario. Il rischio che si corre, pertanto, è che l'America latina guardi alla dinamica europea, senza discutere sulle origini della propria specificità storico-costituzionale di unità/integrazione.

L'Unione europea assurge così a una specie di "paradigma statico" delle qualificazioni giuridiche dei contesti latinoamericani di integrazione: un "idealtipo" naturale e necessario;¹⁴ sicché le differenze si declinerebbero solo nel modo di richiamare questo "idealtipo";¹⁵ a volte, infatti, il modello europeo risulta utilizzato nei suoi elementi testuali e letterali, allo scopo di creare, come nel caso della comunità andina, una vera e propria "imitazione costituzionale".¹⁶ Altre volte, come nel caso del

¹² Cfr. A. POSADA, *Instituciones políticas de los pueblos hispano-americanos*, Madrid, Reus, 1900.

¹³ Come intuiva R. GALLARDO, *Las Constituciones de la Republica Federal de Centro-América*, Madrid, Instituto de estudios políticos, 1958, con riguardo ai processi federativi/integrativi del Centroamerica.

¹⁴ M. CARDUCCI, *O direito comparado das integrações regionais no contexto euroamericano*, in R.F. BACELLAR FILHO - D. WUNDER HACHEM, coords., *Direito Público no Mercosul: Intervenção estatal, direitos fundamentais e sustentabilidade (Anais do VI Congresso da Associação de Direito Público do Mercosul. Homenagem ao Professor Jorge Luis Salomoni)*, Belo Horizonte, Editora Forum, 2013, pp. 109-129.

¹⁵ Cfr. J. ROY, ed., *The State of the Union(s): Comparative Regional Integration and the EU Model*, Miami, Miami-Florida EU Center of Excellence, 2012.

¹⁶ Sulla figura delle "imitazioni" costituzionali, cfr. G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, Il Mulino, 2010, e *Modelos constitucionales e*

SICA, del MERCOSUL e della CARICOM, categorie e concetti elaborati dalla giurisprudenza europea sono utilizzati dagli interpreti latinoamericani come “prestito” lessicale e categoriale, secondo la logica del *Constitutional Borrowing*.¹⁷

In questo modo, nonostante il realismo della lingua e della cultura comune, sono “imitazioni” e *Constitutional Borrowing* a identificare paradossalmente i veri caratteri “comuni” dello “spazio iberoamericano”. Una simile constatazione, però, non può non produrre una serie di domande di natura metodologica:

- qual è la ragione di questa “idealizzazione” dell’Unione europea?
- è davvero possibile sostenere la comparabilità tra Unione europea e integrazioni latinoamericane?
- esiste veramente l’isomorfismo tra le diverse sovranazionalità regionali?
- questo isomorfismo è “strutturale” e sostanziale, oppure solamente “formale” e apparente?

La risposta alla prima domanda è generalmente fondata sul seguente argomento:

- l’Unione europea è il primo esperimento al mondo di integrazione post-statale e quindi essa non può non avere carattere “universale”, utile a colmare le lacune di esperienza e di normazione delle altre integrazioni regionali.¹⁸

Tuttavia, questa risposta si fonda su una presunzione non dimostrata:

- l’identità dell’Unione europea sarebbe indiscussa e unitariamente intesa, quando invece questo dato, in Europa, non è affatto così pacifico¹⁹ e conosce continue tensioni nella dinamica giuridica soprattutto sul fronte della tutela dei diritti fondamentali.

Del resto, anche i tentativi di risposta alle altre domande smentiscono la pretesa di universalità della prima risposta, per almeno due ragioni:

inovación, in *Estudios de teoría del Estado y derecho constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú*, vol. II, Madrid-México DF, UNAM, 2001, pp. 1367-1376. Per l’America latina, è ormai imprescindibile D.E. LÓPEZ MEDINA, *Teoría impura del derecho. La transformación de la cultura jurídica latinoamericana*, Bogotá, Legis-Universidad de los Andes-Universidad Nacional, 2004.

¹⁷ Sulla figura del *Borrowing*, cfr. N. TEBBE – R.L. TSAI, *Constitutional Borrowing*, in «Michigan Law Review», CVIII, 2010, pp. 459-522.

¹⁸ In tal senso, cfr. A. AIZENSTATD LEISTENSCHNEIDER, *Reflejos del derecho comunitario europeo en las decisiones de la Corte Centroamericana de Justicia*, in «Revista general de derecho europeo», XXV, 2011, pp. 1-19.

¹⁹ Cfr. A. SOMMA, *Diritto comunitario vs. diritto comune europeo*, Torino, Giappichelli, 2003; P. MARIANO, ed., *Europe. Politique et Culture*, Luxembourg, Euroeditor, 2000.

- a. le integrazioni sovranazionali latinoamericane sono formalmente e strutturalmente diverse da quella europea;
- b. questa diversità produce dinamiche interordinamentali quasi inesistenti in Europa.

Quest'ultimo profilo è molto importante, per esempio se consideriamo la dimensione di cosiddetto “*Pick and Choose System*” di alcuni processi, come quello del SICA.²⁰ Con la formula “*Pick and Choose System*” s'intende identificare quei contesti interordinamentali, in cui gli Stati si vincolano nelle integrazioni reciproche in forma asimmetrica rispetto alle fonti che l'organizzazione sovranazionale produce, con effetti soprattutto sul fronte del cosiddetto “approfondimento” dei processi (ossia sulla sua integrazione verticale dentro gli Stati),²¹ a causa non tanto della disponibilità statale ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai trattati istitutivi, quanto soprattutto della morfologia giuridica stessa degli atti costitutivi di quell'integrazione, caratterizzati da pluralità di accordi e differenziati, che di volta in volta i singoli Stati hanno titolo a ratificare o meno. In questo modo, l'integrazione opera con una pluralità di trattati e fonti giuridiche, in un modo non coordinato né a livello verticale, tra dimensione sovranazionale e dimensione statale, né a livello interstatale, dato che gli Stati non sono tenuti ad aderirvi.²²

Nel caso del SICA, questa integrazione nasce con lo scopo di creare uno «spazio di pace, libertà, democrazia e sviluppo», come recita l'art. 3 del protocollo di Tegucigalpa. Però, nel quadro della cooperazione assicurata dal protocollo, gli Stati hanno concluso

²⁰ Sulla specificità dell'esperienza centroamericana, cfr. J. DELGADO ROJAS, *La especificidad de la integración centroamericana y su aporte al pensamiento integracionista latinoamericano*, in «Revista Aportes para la integración latinoamericana», 2009, 31 ss., in www.iil.org.ar.

²¹ Fenomeno al quale non è estranea neppure l'Unione europea, soprattutto a seguito degli interventi sulla crisi finanziaria ed economica che l'ha investita dal 2008, impattando sulla tenuta unitaria dell'euro. Si veda, per es., le analisi di F. LOSURDO, *La (ir)resistibile ascesa del principio del pareggio di bilancio*, in B. ANDÒ - F. VECCHIO, a cura di, *Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea*, Padova, Cedam, 2012, pp. 397-412, e *infra* paragrafo 10. Sul concetto di “approfondimento”, cfr. N. VEROLA, *L'integrazione europea tra allargamento e approfondimento*, in «Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico», I, 2007, pp. 93-112.

²² Il fenomeno, pertanto, è ben diverso sia dalla dinamica della cosiddetta “concorrenza interordinamentale”, sia dalle ipotesi di *Fragmentation* del diritto internazionale, prodotte, queste ultime, dalla proliferazione di tribunali internazionali e regionali, con competenze a volte sovrapposte. Cfr. T. BUERENTHAL, *The Proliferation of International Courts and Tribunals. Is it Good or Bad?*, in «Leiden Journal of International Law», 2001, pp. 267-275, e S. KROLL, *Working the Base of Fragmentation: Concepts of Unity in International Law*, in «Transnational Legal Theory», VI, 2, 2013, pp. 301-314.

una serie di altri accordi internazionali, formalmente non integrati con il protocollo e quindi giuridicamente indipendenti rispetto ad esso.²³ Questa situazione di asimmetria di vincoli di reciprocità internazionale produce effetti dirompenti anche sulle clausole costituzionali di apertura all'integrazione e al diritto internazionale.²⁴ Infatti, i trattati rimangono tra loro autonomi e vincolano solo gli Stati che decidono di aderirvi, riversando, all'interno delle costituzioni statali e della loro interpretazione e applicazione, gli effetti del “*Pick and Choose System*”, a tutto danno di un omogeneo “cammino comunitario” degli organi costituzionali, a partire dai giudici.²⁵ Emblematico il recentissimo conflitto istituzionale, insorto nel 2012 tra la *Sala de lo Constitucional* dello Stato di El Salvador e la *Corte Centroamericana de Justicia* (CCJ) del SICA. In tale controversia, in nome di categorie di teoria dello Stato decontestualizzate da qualsiasi teoria costituzionale delle fonti, dell'interpretazione e della storia dell'America centrale come processo sovranazionale, si afferma – da entrambe le parti ma con apparati argomentativi contrapposti – il postulato della sostanziale incompatibilità tra democrazia rappresentativa statale e processi di integrazione regionali perseguiti per via giudiziale: l'esatto contrario di quanto ammesso, sin dalle origini, nei riguardi della corte di giustizia della Comunità/Unione europea e della stessa corte di Strasburgo.²⁶

Con simili asimmetrie concettuali e materiali, pertanto, sembra molto improbabile ammettere isomorfismi ed effettivi parallelismi tra logiche di funzionamento delle integrazioni interordinamentali euroatlantiche.

3. “*Pre-teorie*” e modalità di integrazione

Del resto, come accennato, l'idea del paradigma “universale” dell'Unione europea si fonda su una “pre-comprensione” metodologica approssimativa, se non addirittura

²³ Cfr. R.A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, *The Politics of Central American Integration*, London-New York, Routledge, 2009.

²⁴ Su questi profili, si veda A. SAIZ ARNAIZ - M. MORALES-ANTONIAZZI - J.I. UGARTEMENDIA, orgs., *Las implicaciones constitucionales de los procesos de integración en América Latina. Un análisis desde la Unión Europea*, San Sebastian, IVAP-MPI-UPV-UPF, 2011.

²⁵ Cfr. M. TRAMPETTI, *Il continente diviso. I processi di integrazione in America latina*, Milano, Feltrinelli, 2007.

²⁶ Cfr. L.P. CASTILLO AMAYA, *Conflictos constitucionales e integración regional. La CCJ y El Salvador*, in M. CARDUCCI - P. RIBERI, a cura di, *La dinamica delle integrazioni regionali latinoamericane. Casi e problemi*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 53-70.

fuorviante: la “figurazione” intellettuale (prima ancora che l’ipotesi scientifica)²⁷ del sostanziale isomorfismo dei diversi ordinamenti, fra loro comparabili per la semplice ragione di rappresentare paralleli blocchi economici e dimensioni istituzionali sovranazionali dotate di funzioni più o meno simili:²⁸ una *praesumptio similitudinis* tutta da dimostrare e probabilmente condizionata dalle opzioni di teoria economico-istituzionale sottese alla rappresentazione dei fenomeni giuridici e alla loro comparazione.²⁹

Quando nacquero le comunità europee, l’unico punto di riferimento “esterno”, ai fini di una comparazione del modello organizzativo da adottare, era quello delle esperienze (con)federali e degli Stati Uniti d’America in particolare.³⁰ Infatti, com’è noto, i progetti di costituzione europea del dopoguerra erano stati ispirati da questi confronti;³¹ dal *Progetto di Costituzione federale europea e interna*, del 1942-43,³² al *Projet d’une Constitution fédérale pour l’Europe*,³³ al *Rough Draft of a Proposed Constitution for a Federation of Western Europe* di W. Ivor Jennings,³⁴ alla *Draft Constitution for the*

²⁷ Sulla differenza tra “figurazioni” e “ipotesi scientifiche” di comparazione, cfr. M. CARDUCCI, *Coinvolgimento e distacco nella comparazione mondo*, in «Boletín mexicano de derecho comparado», CXXVIII, 2010, pp. 595-609.

²⁸ È questo, per esempio, il postulato della *General Conference* del 2011 del *The European Consortium for Political Research*, dedicato al tema *Comparative Regionalism and the External Others* (www.ecprnet.eu/conferences). Ma si vedano già gli studi di J.S. NYE, ed., *International Regionalism: Readings*, Boston, Little, Brown and Co., 1968; ID. *Comparative Regional Integration: Concept and Measurement*, in «International Organization», IV, 22, 1968, pp. 855-905; ID., *Comparing Common Markets: A Revised Neo-Functionalist Model*, in «International Organization», IV, 24, 1970, pp. 796-803; *Peace in Parts: Integration and Conflict in International Organization*, Boston, Little, Brown and Co., 1971.

²⁹ Mi riferisco, in particolare, alle teorie dell’isomorfismo degli *Organizational Fields*, con cui si vogliono legittimare, prima ancora che spiegare, fenomeni di circolazione di modelli istituzionali, di prassi, di idee e di “dialoghi”. Cfr. recentemente C.L. MACHADO DA SILVA - E.R. GUARIDO FILHO - L. ROSSONI, *Organizational Fields and the Structuration Perspective: Analytical Possibilities*, in «Brazilian Administration Review», III, 2, 2006, pp. 32-50 (www.anpad.org.br/bar) e, con riferimento specifico alle esperienze di *Judicial Dialogue*, O. FRISHMAN, *Transnational Judicial Dialogue as an Organizational Field*, in «European Law Review», XIX, 2013, pp. 739-753.

³⁰ Cfr. A. PAPISCA, *Comunità Europea e sviluppo politico. Contributo all’analisi del sistema comunitario europeo*, Reggio Calabria, Editori Meridionali Riuniti, 1974.

³¹ Cfr. la raccolta di A. CHITI-BATELLI, *L’Unione politica europea*, Roma, Senato della Repubblica, 1978.

³² D. GALIMBERTI (TANCREDI) - A. REPACI, *Progetto di Costituzione federale europea e interna (1942-1943)*, ora in A. REPACI, *Duccio Galimberti e la Resistenza italiana*, Torino, Bottega d’Erasmus, 1971.

³³ *Projet d’une Constitution fédérale pour l’Europe*, New York, 25 maggio 1944, ora in A.J. ZURCHER, *La lotta per l’Europa unita 1940-1958*, Roma, Opere Nuove, 1964 (1958).

³⁴ Cfr. W.I. JENNINGS, *A Federation for Western Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1940.

United States of Europe del Comitato costituzionale dell'Europa "Union Schweiz",³⁵ allo *Schema di Costituzione dell'Unione federale europea* di Mario Alberto Rollier.³⁶ A questi contributi si aggiunsero proposte ufficiali vere e proprie, di pari tenore: nel febbraio 1952, l'iniziativa del presidente del consiglio italiano Alcide De Gasperi di inserire, nel progetto di trattato della Comunità Europea di Difesa (CED), l'art. 38 con la relativa previsione di uno "Statuto di organizzazione europea federale o confederale" con "sistema bicamerale e potere esecutivo"; di lì a poco, le risoluzioni del "Comitato di studi per la costituzione europea (CECE)",³⁷ voluto da Altiero Spinelli, Paul-Henri Spaak e Fernand Dehousse, supportate da esperti costituzionalisti,³⁸ nel 1955, la conferenza di Messina.³⁹

Altrettanto noto, però, è che quella "federalista" non fu mai la strada effettivamente imboccata dall'Europa: sul rigore metodologico della visione d'insieme del costituzionalismo prevalse il pragmatismo dell'utilità economica marginale: la politica dei "piccoli passi". Infatti, proprio l'interesse statunitense per un'Europa unita come strategia di pace economica per tutto l'Occidente spinse a valorizzare, nella comparazione, i profili categoriali funzionali alle esigenze appunto economiche.⁴⁰ Fu da qui che si alimentarono la corrente teorica e la prassi politica del "funzionalismo", sostanzialmente contrapposte alle visioni federaliste e prodromiche invece, come dimostreranno i decenni successivi, alle varianti della "*multilevel governance*" nella "globalizzazione".⁴¹ Questa linea teorico-pratica, nonostante gli sforzi di edulcorazione

³⁵ Pubblicato ora in W. LIPGENS, ed., *Documents on the History of European Integration*. vol. I, *Continental Plans for European Union 1939-1945*, Berlin-New York, De Gruyter, 1985, pp. 770-786.

³⁶ Cfr. M.A. ROLLIER, *Stati Uniti d'Europa*, Milano, Editoriale Domus, 1950.

³⁷ Cfr. G. LUCATELLO, a cura di, *Risoluzioni del Comitato di Studi per la Costituzione europea*, Padova, Cedam, 1954, e D. PREDA, a cura di, *Per una Costituzione federale dell'Europa. Lavori preparatori del Comitato di Studi presieduto da P.H. Spaak 1952-1953*, Padova, Cedam, 1996.

³⁸ In particolare, il gruppo dell'Università di Harvard: cfr. R.R. BOWIE - C.J. FRIEDRICH, a cura di, *Studi sul federalismo*, Milano, Edizioni di Comunità, 1959.

³⁹ Cfr. L.V. MAJOCCHI, a cura di, *Messina quarant'anni dopo. L'attualità del metodo in vista della Conferenza intergovernativa del 1986*, Bari, Cacucci, 1996, e A. MORAVCSIK, *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, London, Routledge, 1998.

⁴⁰ Sull'economia politica dell'integrazione europea, cfr. G. MONTANI, *L'economia politica dell'integrazione europea*, Torino, Utet, 2008.

⁴¹ Ovviamente la bibliografia, anche solo di mera ricognizione su questi temi, sarebbe sterminata. Utile si rivela invece il richiamo a P. PORTINARO, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 2007, e A.M. PETRONI, a cura di, *Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea*, Bologna, Il Mulino, 2001, per il quadro delle complessità nella riflessione istituzionale sull'Europa.

di molte letture costituzionali,⁴² segna l'itinerario di tutta la storia dell'integrazione europea come istituzione sovranazionale.⁴³ È bene pertanto dedicarvi qualche accenno.

Secondo il suo più autorevole sostenitore, il rumeno David Mitrany,⁴⁴ il funzionalismo si legittimava sulla base di un approccio gradualista di tipo economico: per avere successo e non riprodurre nuove guerre in Europa e tra Europa e Stati Uniti, la cooperazione interstatale doveva consistere in una integrazione sovranazionale per "settori pacifici", ossia non per "materie" o "funzioni" da sottrarre agli Stati, ma per "ambiti tecnici comuni agli Stati", reciprocamente vantaggiosi sul piano economico e quindi "*non controversial*". Gli "ambiti/settori pacifici" avrebbero portato con sé le "funzioni" e le "materie", giacché «la sovranità non [sarebbe stata] trasferita attraverso una formula, ma soltanto attraverso una funzione». Da tale angolo di visuale, qualsiasi opzione federalista, inevitabilmente onnicomprensiva e pre-strutturata su "materie" e "funzioni", si sarebbe rivelata "*controversial*" in "entrata".⁴⁵ Al contrario, poiché "materie" e "funzioni" sarebbero venute da sé grazie al meccanismo dello *spillover*,⁴⁶ gli obiettivi costituzionali e federativi dovevano essere legittimati in "uscita", in quanto "posticipati" come effetti possibili o probabili.

La formula istituzionale di Mitrany sembrava "ammorbidire" le posizioni radicali di "perdita irreversibile" della sovranità, a favore della sovranazionalità economica come *Kosmos* dello scambio, teorizzate diversi decenni prima da Friedrich A. von Hayek⁴⁷ e riprese poi, in termini di "neutralizzazione" della politica economica, da James M.

⁴² Cfr. i riscontri critici in L. PATRUNO, *Il modello istituzionale europeo e l'idea di Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2006.

⁴³ Non senza reminiscenze anteriori, non sempre rassicuranti. Cfr. J. LAUGHLAND, *The Trainted Source: The Undemocratic Origins of the European Idea*, London, Warner, 1998, in merito al controverso nesso tra unificazione europea e primato germanico.

⁴⁴ Cfr. D. MITRANY, *The Prospect of Integration: Federal or Functional?*, in «Journal of Common Market Studies», 4, 1965, pp. 33-47, e già *A Working Peace System: An Argument for the Functional Development of International Organizations*, London, Royal Institute of International Studies, 1943.

⁴⁵ Infatti, il rischio dell'opzione federalista, in quanto scelta politica "forte", sarebbe stato quello non di neutralizzare le conflittualità interstatali (soprattutto di Germania e Francia), bensì di riproporle a livello sovranazionale.

⁴⁶ Con tale formula s'intende «quel processo automatico che rende possibile il graduale incremento qualitativo e quantitativo dell'integrazione, mediante l'espansione dei meccanismi integrativi dagli originari, ben delimitati settori funzionali ad altri, più impegnativi settori funzionali fino ad investire il campo della politica intesa anche nella sua espressione elettorale-rappresentativa». PAPISCA, *Comunità europea*, cit., p. 402.

⁴⁷ Cfr. F.A. VON HAYEK, *The Economic Conditions of Interstate Federalism* (1939), ora in *Individualism and Economic Order*, Chicago, Chicago University Press, 1980, pp. 255-272.

Buchanan.⁴⁸ Secondo tali approcci, la sovranazionalità produce “meno governo”, nella misura in cui rende più difficile a ciascun governo l'eccesso di regolamentazione sullo scambio. Questa “perdita di controllo” neutralizzerebbe la politica e, con essa, il potenziale conflitto interstatale a base di tutte le guerre novecentesche europee.

In ogni caso, e al di là delle note critiche alla effettiva possibilità di “neutralizzare” la politica a favore della “tecnica” dello scambio,⁴⁹ resta il fatto che le elaborazioni concettuali del secondo Novecento sulla sovranazionalità regionale, in ragione appunto della novità paradigmatica del funzionalismo e della sua concretizzazione nei trattati istitutivi europei (basti pensare alle cosiddette “quattro libertà” della comunità europea), si sono convertite nell'accettazione di due classi concettuali e operative di “entrata” e di “uscita” sulle integrazioni: quella della “cooperazione politico-costituzionale”, strutturata per “materie” e “funzioni” e dunque “*controversial*” in “entrata”; quella della “cooperazione tecnico/funzionale”, declinata attraverso “ambiti/settori *non controversial*”, probabilista in “uscita”; la prima non esportabile né imitabile, perché fondata su *high politics* necessariamente condizionata da ascendenze e contrapposizioni di natura storica, culturale, ideologica, linguistica, spaziale (dunque materialmente costituzionali); la seconda, ben replicabile in qualsiasi contesto perché “utile” agli interessi economici tra le nazioni e “neutra” rispetto a qualsiasi premessa e sbocco finali.⁵⁰

Non è questa la sede per approfondire le basi ideologiche di tale dicotomia, risalenti ai primi del Novecento e alla questione della “ragion di Stato economica” delle identità nazionali europee.⁵¹ Interessa invece osservare come il pragmatismo sotteso all'opzione “funzionalista” abbia aperto le porte alla qualificazione dell'Europa come “prototipo” delle integrazioni sovranazionali: sarà proprio Mitrany, infatti, a sostenere che il

⁴⁸ Cfr. J.M. BUCHANAN, *Constitutional Efficiency and the European Central Bank*, in «Cato Journal», XXIV, 1-2, 2004, pp. 13-32.

⁴⁹ Critiche già presenti, com'è noto, in Carl Schmitt. Cfr., in merito, CH. MOUFFE, *On the Political*, Abingdon & New York, Routledge, 2005.

⁵⁰ Cfr. D. MITRANY, *The Functional Theory of Politics*, London, Martin Robertson, 1975.

⁵¹ È sufficiente ricordare due grandi autori del Novecento, che hanno approfondito queste radici: Karl Polanyi e Carl Schmitt.

“funzionale” è “imitabile ed esportabile”, il “politico” no.⁵² Con queste basi, però, la teoria della “riproducibilità”, derubricando gli elementi di carattere giuridico-costituzionale dei processi sovranazionali, finiva con l’ignorare quelli che Antonino Papisca ha definito gli «indicatori di statualità sostenibile»,⁵³ con cui fare i conti nel misurare l’impatto degli “ambiti/settori *non controversial*”: non considerando (perché assunti come indifferenti) i presupposti costituzionali di partenza degli Stati “da integrare” e il loro (da verificare) “grado” normativo di integrazione, l’integrazione funzionale si rivelava indefinita, più che “neutra”, nei suoi possibili esiti finali: una confederazione di Stati? Una federazione? Una semplice unione? “Imitando” il percorso graduale delle funzioni, lo sbocco finale sarebbe sempre stato identico ovunque? Perché?

Le risposte sono mancate e per tale ragione il funzionalismo è stato criticato come approccio costituzionalmente “conservatore”, in quanto incapace di garantire il superamento dello Stato nazione e del principio di sovranità, quale *condicio* di un percorso sovranazionale effettivamente irreversibile.⁵⁴ La reazione a queste critiche ha aperto la strada alle teorie dei cosiddetti “neofunzionalisti”.⁵⁵ Ma, anche in questo caso, invece di dare riscontro alle domande di “sostenibilità costituzionale” delle integrazioni, è stata accentuata la rilevanza degli elementi costitutivi del processo funzionale. Si è così parlato di “specificità funzionale” e “rilevanza economica” delle integrazioni, quali fattori necessari alla irreversibilità del processo: più specifico ed economicamente

⁵² Apprendo così la strada tanto alle teorie del *Policy Transfer* e dell’isomorfismo quanto agli approcci funzionalistici nel diritto comparato. Cfr., per le prime, C. RADAELLI, *Policy Transfer in the European Union: Institutional Isomorphism as a Source of Legitimacy*, in «Governance», XIII, 2000, pp. 25-40; D. ARGYRIADES, *Good Governance, Professionalism, Ethics and Responsibility*, in «International Review of Administrative Sciences», LXXII, 2006, pp. 155-169, e soprattutto M. EVANS, ed., *Policy Transfer in Global Perspective*, Aldershot, Ashgate, 2004; per i secondi, le ricognizioni critiche di G. FRANKENBERG, *Autorität und Integration*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2003. Invero, il fondamento epistemologico di queste proposte teoriche e pratiche si rintraccia nelle visioni istituzionali di Schumpeter in merito ai processi di trasformazione della società capitalistica; sulla specificità del suo pensiero si veda M. DARDI, *Il mercato nell’analisi economica contemporanea*, in G. BECATTINI, a cura di, *Il pensiero economico. Temi, problemi, scuole*, Torino, UTET, 1990, pp. 51-61, e N. DE VENCHI, *Significato e ruolo delle istituzioni sociali nel pensiero di Schumpeter*, in «Dynamis» (Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici), III, 1993, pp. 1-19.

⁵³ Cfr. A. PAPISCA, *Dallo Stato confinario allo Stato sostenibile*, in «Democrazia Diretta», 2-3, 1994, pp. 273-290.

⁵⁴ Cfr. L. LEVI, *Federalismo e integrazione europea*, Palermo, Palumbo, 1978, pp. 78-90.

⁵⁵ Cfr. E.B. HAAS, *The Uniting of Europe*, Stanford, Stanford University Press, 1958.

rilevante è il compito attribuito al livello sovranazionale, maggiori sono le probabilità di successo, anche politico, della sovranazionalità.⁵⁶

La stesura del trattato di Maastricht, con il contestuale avvio dell'unione economica e monetaria, la creazione della banca centrale europea e della moneta unica, l'estensione dei poteri del parlamento europeo e l'istituzione del comitato delle regioni, ha fatto apparire verosimile tale ordito.⁵⁷ In realtà, proprio la vicenda di Maastricht avrebbe di lì a poco dimostrato i limiti delle logiche di *spillover* salvaguardate da tutte queste concezioni. La nascita di una "moneta senza Stato" al cospetto di Stati ormai "senza moneta" poneva un enorme e inedito interrogativo: come mantenere il presunto asettico confine tra "ambiti/settori" "*controversial*" e "*non controversial*", una volta persa la sovranità monetaria?⁵⁸

Funzionalismo e neofunzionalismo, più che teorie generali "esportabili" e "imitabili" per qualsiasi processo di integrazione, si rivelavano esse stesse "idealtipi" o, come gli stessi neofunzionalisti hanno ammesso, "pre-teorie" della sovranazionalità.⁵⁹ "pre-teorie" di fronte alla "realtà" costituzionale dei rapporti intergovernativi funzionali al perseguimento di interessi nazionali non altrimenti raggiungibili.⁶⁰ Del resto, la smentita della loro pretesa esplicativa e dell'attendibilità delle loro capacità "prognostiche" è arrivata proprio da un "attore costituzionale" sovranazionale, sottovalutato dal funzionalismo: la corte di giustizia europea, con i suoi poteri non incasellabili nella dicotomia "tecnica"/"politica".⁶¹ E non a caso, le teorie costituzionali sull'integrazione

⁵⁶ Cfr. B. ROSAMOND, *Theories of European Integration*, London, Macmillan, 2000, pp. 51-70.

⁵⁷ A titolo esemplificativo, si ricordino le diverse impostazioni di A. TIZZANO, *Appunti sul Trattato di Maastricht: struttura e natura dell'Unione europea*, in «Il Foro Italiano», IV, 1995, pp. 226-239; CEPR (Center for Economic Policy Research), *La distribuzione dei poteri nell'Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 1995, dove si enfatizza una presunta "tendenza federalizzante"; J.L. SEURIN, *Toward an European Constitution? Problems of Political Integration*, in «Public Law», 1994, pp. 627-643, per il quale l'unione di Maastricht sarebbe già una federazione.

⁵⁸ Per un quadro attento di osservazioni critiche, cfr. A. CANTARO, *Costituzione e ordine economico*, Acireale, Bonanno, 1994.

⁵⁹ Cfr. A. MORAVCSIK, *Preference and Power in the European Community: a Liberal Intergovernmentalist Approach*, in «Journal of Common Market Studies», IV, 1993, pp. 473-490.

⁶⁰ Cfr. J.C. OHRGAARD, *Less than Supranational, more than Intergovernmental: European Political Cooperation and the Dynamics of Intergovernmental Integration*, in «Millennium: Journal of International Studies», XXVI, 1, 1997, pp. 1-14.

⁶¹ A. BURLEY – W. MATTLI, *Europe before the Court: A Political Theory of Legal Integration*, in «International Organization», XLVII, 2, 1993, pp. 41-56.

europea ruoteranno sempre sulla forza inedita di questo potere,⁶² mentre le “imitazioni”/comparazioni extraeuropee guarderanno in primo luogo all’organo giurisdizionale sovranazionale come elemento di “*enforcement*” dei processi integrativi domestici.⁶³

Anche a seguito di tali “novità”, negli anni Novanta, l’opzione (neo-)funzionalista ha ceduto il passo al pragmatismo della “*Supranational Governance*”,⁶⁴ per legittimare le implicazioni politiche della sovranazionalità. Stone Sweet e Sandholtz⁶⁵ definiranno l’integrazione europea come «giurisdizione su specifici settori politici interni agli Stati membri»: settori “politici”, dunque, e non meramente “tecnici”. Poiché le relazioni transnazionali originano domande direttamente rivolte alle istituzioni sovranazionali, tocca a queste ultime dare risposte rapide ed efficaci attraverso uno strumentario giuridico “sostitutivo” di quello nazionale. Il processo di “istituzionalizzazione” che ne scaturisce alimenta a sua volta l’integrazione. Ed ecco allora che l’originario livello intergovernativo (*the left-hand pole*) si apre a quello sovranazionale (*the right-hand pole*); e in questo “andare da sinistra verso destra” si sostanzierebbe il *continuum* naturale di qualsiasi integrazione. Come per lo *spillover* teorizzato dalla scuola funzionalista, nella *Governance* i governi non solo andrebbero a rimorchio del processo

⁶² Cfr. O. POLLICINO, *Allargamento dell’Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee*, Milano, Giuffrè, 2010, per una intelligente rassegna del dibattito teorico sulla scia delle vicende politico istituzionali degli Stati e dell’Europa integrata.

⁶³ Cfr. ora S. MARINAI, *La funzione giurisdizionale nelle organizzazioni di integrazione regionale*, Torino, Giappichelli, 2012, e P. PENNETTA, a cura di, *L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie. Atti Seminario Salerno 1-2 ottobre 2009*, Bari, Cacucci, 2010.

⁶⁴ Si vedano i seguenti autori: O.E. WILLIAMSON, *The Mechanisms of Governance*, Oxford, Oxford University Press, 1996; J.A. CAPORASO, in numerosi studi a partire da *Functionalism and Regional Integration: A Logical and Empirical Assessment*, London, Sage, 1972 a *The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern?*, in «Journal of Common Market Studies», XXXIV, 1, 1996, pp. 29-40, a *Regional Integration Theory: Understanding Our Past and Anticipating Our Future*, in W. SANDHOLTZ - A. STONE SWEET, eds., *European Integration and Supranational Governance*, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 29-43, a *The European Union: Dilemmas of Regional Integration*, Boulder, CO, Westview Pres, 2000; M. FLINDERS, *Distributed Public Governance in the European Union*, in «Journal of European Public Policy», XI, 3, 2004, pp. 520-545; B. EBERLEIN - D. KERWER, *New Governance in the European Union: a Theoretical Perspective*, in «Journal of Common Market Studies», XLII, 1, 2004, pp. 121-140.

⁶⁵ Cfr. A. STONE, *What is a Supranational Constitution? An Essay in International Relations Theory*, in «Review of Politics», LVI, 1994, pp. 441-467; W. SANDHOLTZ, *European Integration and Supranational Governance*, in «Journal of European Public Policy», IV, 3, 1997, pp. 297-305, e *European Integration and Supranational Governance Revisited: Rejoinder to Branch and Ohrgaard*, in «Journal European Public Policy», VI, 1, 1999, pp. 144-163.

di integrazione, ma si troverebbero comunque imbrigliati all'interno dei processi da loro stessi provocati.⁶⁶

Una simile conclusione, se da un lato rassicurava sulla "esportabilità" dei modelli (pre-) teorici di integrazione e delle loro esperienze pratiche, dall'altro evidenziava la rilevanza del processo stesso di integrazione come oggetto di studio e di comparazione.⁶⁷ Non a caso, saranno proprio gli esiti empirici di queste "pre-teorie" a far insorgere l'esigenza dell'elaborazione di un nuovo paradigma di *policy-making* sovranazionale: quello di *Multilevel Governance*, comune tanto ai teorici del funzionalismo, quanto ai costituzionalisti.⁶⁸ Con le categorie *multilevel*, si vuole dar conto della distribuzione su più livelli (statale, sovranazionale, intergovernativo, sub-statale) non tanto dei "settori", come si limitavano a fare le "pre-teorie" citate, ma soprattutto dei processi in sé considerati, siano essi politici, amministrativi come anche giurisdizionali e interpretativi.⁶⁹ L'ipotesi che ne emerge diventa quella di una "rete" trans- o inter-costituzionale: Hooghe⁷⁰ parlerà di *Policy Network*, come Ladeur⁷¹ di *Legal Network*.

⁶⁶ Cfr. G. MARKS - L. HOOGHE - K. BLANK, *European Integration and the State*, in «Journal of Common Market Studies», XXXIV, 1996, pp. 341-358; G. MARKS - F.W. SCHARPF - P.C. SCHMITTER - W. STREECK, eds., *Governance in the European Union*, London, Sage, 1996; G. MARKS - L. HOOGHE, *Contrasting Visions of Multi-level Governance*, in I. BACHE - M. FLINDERS, eds., *Multi-Level Governance*, Oxford, Oxford University Press, 2004; F. LONGO, *Unione europea e scienza politica: teorie a confronto*, Milano, Giuffrè, 2005; ID., *New Governance and Multiple Identities*, in «Pace diritti umani-Peace Human Rights», IV, 1, 2007, pp. 51-70; S. PIATTONI, *The Theory of Multi-Level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

⁶⁷ Sintomatica già la prospettiva di E.B. HAAS, *The Uniting of Europe and the Uniting of Latin America*, in «Journal of Common Market Studies», V, 4, 1967, pp. 315-333.

⁶⁸ Sul paradigma *multilevel*, si veda E. SCODITTI, *Articolare le Costituzioni. L'Europa come ordinamento giuridico integrato*, in «Materiali di Storia della Cultura Giuridica», XXXIV, 1, 2004, pp. 196-222, e, in prospettiva critica, C. AMIRANTE, *Costituzionalismo e Costituzione nel nuovo contesto europeo*, Torino, Giappichelli, 2003, e A. CANTARO, *Europa sovrana. La Costituzione dell'Unione tra guerra e diritti*, Bari, Dedalo, 2003. L'articolazione definitiva dell'idea di *Multilevel Constitutionalism* si deve, com'è noto, a I. PERNICE, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitutionmaking Rerevisited*, in «Common Market Law Review», XXXVI, 4, 1999, pp. 703-730.; *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in «European Law Review», XXVII, 5, 2002, pp. 511-532; I. PERNICE - F. MAYER, *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G. ZAGREBELSKY, a cura di, *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 43-56.

⁶⁹ Cfr. K.E. JORGENSEN, ed., *Reflective Approaches to European Governance*, Basingstoke, Macmillan, 1997.

⁷⁰ Cfr. L. HOOGHE, ed., *Cohesion Policy and European Integration. Building Multilevel Governance*, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 18.

⁷¹ Cfr. K.H. LADEUR, *Towards a Legal Theory of Supranationality: The Viability of the Network Concept*, in «European Law Journal», 1997, pp. 33-40. Sull'idea del *Network*, cfr. anche L. VIELLECHNER, *The*

Nella “rete”, la sovrapposizione di competenze tra i diversi “livelli” viene come “neutralizzata”. Diventa essa stessa “*non controversial*”, non perché definitivamente risolta in termini costituzionali (per esempio, come fonte e come competenza), ma perché tradotta in elemento costitutivo e fisiologico del fenomeno.⁷² Con una simile operazione, intellettuale prima ancora che materiale, la logica “a rete” e “*multilevel*” sembra osservabile senza particolari problemi di comprensione, giacché il suo contenuto complessivo si condenserà sempre in una serie di ordini di fattori: competenze decisionali condivise da una pluralità di attori su più “livelli”; circuiti decisionali “collettivi” e “intrecciati”, che provocano riduzione delle capacità di controllo esclusivamente statale; ridimensionamento della distinzione nazionale tra politica interna e politica internazionale.⁷³

Ma la neutralizzazione dell’intreccio è di per sé sufficiente a eliminare il “problema politico” delle integrazioni sovranazionali?⁷⁴ O non rischia, invece, di confondere – se non, addirittura, “impantanare” – la conoscenza dei fenomeni e la loro comparazione comprensiva?⁷⁵

4. *Le filosofie costituzionali dell’integrazione europea*

Gli interrogativi dunque permangono e ne permane soprattutto la loro intrinseca natura costituzionale. Gli ordinamenti giuridici, per quanto “neutralizzabili” da visioni

Network of Networks: Karl-Heinz Ladeur’s Theory of Law and Globalization, in «German Law Journal», 2009, pp. 515-529.

⁷² MARKS - HOOGHE - BLANK, *European Integration and the State*, cit., p. 167.

⁷³ Molto significativa, in tale prospettiva, è la tesi delle “gerarchie intrecciate” di M. NEVES, *Transconstitucionalismo*, São Paulo, Martins Fontes, 2009, simile a quella della “intercostituzionalità” di A. RUGGERI, *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani e le prospettive di un diritto europeo “intercostituzionale”*, in «Diritto Pubblico Comparato Europeo», II, 2002, p. 544, il quale, tra l’altro, discute di un passaggio dalla “sovranità in senso politico-soggettivo” alla “sovranità in senso assiologico-oggettivo”.

⁷⁴ Si veda l’importante riflessione di J.J. GOMES CANOTILHO, “*Brançosos*” e *Interconstitucionalidade*, Coimbra, Almedina, 2008.

⁷⁵ È questo, per esempio, il condivisibile interrogativo di metodo di comparazione che accompagna gli studi di Andrés Malamud. Si veda, *Democracia y diferencia en América Latina. ¿Imposibilidad de un Jus Commune?*, in www.juridicas.unam.mx; *Latin American Regionalism and EU Studies*, in «Journal of European Integration», XXXII, 6, 2010, pp. 637-652; P. CASTRO, *Are Regional Blocs Leading from Nation States to Global Governance? A Skeptical View from Latin America*, in «Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies», XXXVII, 1, 2007, pp. 111-129; G.L. GARDINI, *Has Regionalism Peaked? The Latin American Quagmire and its Lessons*, in «The International Spectator-Italian Journal of International Affairs», XLVII, 1, 2012, pp. 116-128. Ma cfr. anche <http://www.eui.eu/Personal/Researchers/malamud/Abstracts.html#Integration>.

“funzionali” agli interessi economici,⁷⁶ vivono di linguaggi e discorsi che ne delimitano il “campo”; e questo “campo” è materialmente costituzionale perché alimentato da prassi storicamente radicate e da modelli statali che non possono essere ignorati.⁷⁷ Si spiega allora la circostanza che qualsiasi opzione sui “modelli” di integrazione si sia sempre riflessa sulle filosofie costituzionali statualistiche, presenti nel costituzionalismo europeo del Novecento: da quella “federativa” in senso classico,⁷⁸ riattualizzata in Italia da Sergio Ortino,⁷⁹ a quella dell’“ente amministrativo” intrastatale conseguente all’unione fra Stati,⁸⁰ a quella dell’“ordinamento sovrano senza territorio” di Feliciano Benvenuti,⁸¹ fondata sul postulato del superamento dello Stato nazionale come Stato territoriale, a quella “federalista”, centrata sull’obiettivo di vedere i popoli europei “uniti dalla diversità” grazie a un processo “bidirezionale” (Stati-Europa/Europa-Stati) della sovranità, a quella inversa “comunitarista” (e funzionalista), in cui si persegue l’armonizzazione prima ancora che l’unità sovrana, per mezzo di un diritto “non coercitivo” funzionalmente necessario e dunque “monodirezionale” (dall’Europa agli Stati),⁸² a quella “costituzionalistica”, che trova vigore nel cosiddetto “quinquennio costituzionale europeo” – dalla carta di Nizza (2000) al tentativo (fallito) di costituzione per l’Europa (2005) – e con cui si immagina una “costituzionalizzazione” della

⁷⁶ Visioni sempre emergenti nella comparazione giuridica: dalla *Legal Origins Theory* alla *Standardization of Law* (cfr. K. PISTOR, *The Standardization of Law and Its Effect on Developing Economics*, in «American Journal of Comparative Law», L, 2002, pp. 97-108) alle ricette della banca J.P. Morgan sul costituzionalismo “latino” come “ostacolo” alla ripresa europea. Cfr. *The Euro Area Adjustment: About Halfway There* (March 2013), in www.jpmorganmarkets.com.

⁷⁷ In una prospettiva di rigore storico si veda G. GROSSO, *Distinti complessi giuridici e varietà di rapporti fra norma giuridica e fatto economico* (1955), ora in *Tradizione e misura umana del diritto*, Milano, Edizioni di Comunità, 1976, pp. 183-198. Invece, sul fronte della necessaria considerazione dei modelli statali e delle prassi attivate, si veda correttamente G. BOGNETTI, *Federalismo*, in «Digesto di Disciplina Pubblica», VI, 1991, pp. 297-312, per il rapporto fra stati sociali e unificazione economica europea.

⁷⁸ Cfr. soprattutto A.A. MOSLER, *Die Wendung zum supranationaler Gedanken*, in «Recht, Staat, Wirtschaft», 3, 1952, pp. 245-258.

⁷⁹ Cfr. S. ORTINO, *Introduzione al diritto costituzionale federativo*, Torino, Giappichelli, 1993.

⁸⁰ Cfr. R. AGO, *Le organizzazioni internazionali e le loro funzioni nel campo dell’attività interna degli Stati*, in *Studi per De Francesco*, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 20-33

⁸¹ Cfr. F. BENVENUTI, *La CECA, ordinamento sovrano*, in *Ordinamento della Comunità europea del carbone e dell’acciaio*, Padova, CEDAM, 1961, p. 9-22.

⁸² Più analiticamente si rinvia agli inquadramenti di A. CANTARO - F. LOSURDO, *L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona*, in *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi Studi sulla Costituzione europea*, in «Quaderni della Rassegna di Diritto Pubblico Europeo», 5, Napoli, ESI, 2009, pp. 58-73.

sovranità europea per mezzo della parallela “decostituzionalizzazione” degli Stati, soprattutto nell’ambito delle funzioni giurisdizionali.

Queste visioni del rapporto tra integrazione europea e Stati presentano alcuni caratteri comuni, in ordine non alla loro “teleologia”, bensì alla “morfologia” della sovranazionalità perseguita: predicano il superamento delle categorie “classiche” della teoria dello Stato (dal territorio alla divisione dei poteri, alla coercibilità dell’ordinamento giuridico, alla rappresentanza politica, alla esclusività delle fonti, al principio di autorità), ma nel contempo ne recuperano importanti elementi a sostegno della “innovativa” modellistica. Due esempi rendono conto della constatazione.

L’idea stessa di “comunità europea” e di “metodo comunitario” sembra riconoscersi in una sorta di concezione corporativa, diffusa nella cultura politica e istituzionale dell’Europa del dopoguerra,⁸³ nella misura in cui essa immagina di qualificare i rapporti tra cittadini e Stato, attraverso il sezionamento degli interessi in gioco e il superamento dello schema classico dello Stato moderno di matrice liberale:⁸⁴ divisione dei poteri e sovranità territoriale non sarebbero necessari, a condizione, però, di veicolare le istanze di soggetti e luoghi lungo linee non esclusivamente filtrate dalla rappresentanza politica. Analogamente, la qualificazione dell’integrazione europea come “comunità di diritto” ha consentito il recupero della categoria dell’ordinamento giuridico in una versione per così dire “de-statalizzata”, riconvertita nella formula dell’“ordinamento costituzionale” e “culturale”,⁸⁵ in cui possono convivere “figurazioni intellettuali” e “realtà materiali” storicamente separate ma riunificabili come “valori”. In questa prospettiva, i “singolari collettivi” della storia degli Stati (nazione, popolo, cultura, ecc.) vengono sottratti allo “spazio di esperienza” e agli “orizzonti di aspettativa”⁸⁶ che li hanno generati nel lungo periodo, per essere riconvertiti a legittimazione, prima ancora che ad analisi, delle complesse e articolate dinamiche originali e dunque “diverse” da quelle degli Stati

⁸³ Cfr. A. ISONI, *Assonanze planistiche e obiettivi produttivistici dell’Alta Autorità Ceca*, in «Rivista di Storia della Politica Internazionale», LXXVII, 1, 2010, pp. 57-72.

⁸⁴ Su questi presupposti come base del “metodo comunitario”, si veda M. NUGENT, *Governo e politiche dell’Unione europea*, vol. I, *Storie e teorie dell’integrazione*, Bologna, Il Mulino, 2008 (2006).

⁸⁵ Cfr. D. FERRI, *La Costituzione culturale dell’Unione europea*, Padova, CEDAM, 2008, specialmente le pp. 17 ss.

⁸⁶ Sono, com’è noto, le formule della semantica storica della statualità europea. Cfr. R. KOSELLECK, *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1986 (1979).

stessi. Ed ecco allora che si è potuti arrivare a teorizzare persino una “forma di Stato” dell’Unione europea, prioritariamente basata sulla *Rule of Law* della corte di giustizia,⁸⁷ conseguenza (apparentemente) ultima della sovranazionalità europea come “integrazione” giuridica, fondata sulla *primauté* e sull’*acquis communautaire* del diritto comunitario.⁸⁸ Si tratta, quindi, di impostazioni contrapposte solo in apparenza, dato che partono da un bagaglio euristico e concettuale comune. Entrambe, inoltre, disconoscono o eludono quel nesso tra parlamentarizzazione e costituzionalizzazione, che tuttavia identifica un elemento genetico del costituzionalismo europeo e delle sue vocazioni trasformative della realtà attraverso la partecipazione, fortemente messo alla prova dall’integrazione giuridica sovranazionale.⁸⁹ L’unica differenza marcata risiede nel profilo di osservazione prescelto: maggiormente attento alla dimensione “politica” dell’integrazione e del “metodo comunitario”, la prima, nella misura in cui discute del rilievo della mediazione degli interessi al di fuori del circuito della rappresentanza politica; più propensa a legittimare una sorta di costituzionalismo giuridico e culturale (la “comunità di diritto”), la seconda, dato che enfatizza il ruolo della corte di giustizia come “evidenza” della costituzionalizzazione giuridica europea costruita per mezzo della “cultura” dei diritti.⁹⁰

Inoltre, esse divergono sul piano della metodologia della comparazione costituzionale. La prima opzione presuppone la complessità perenne del diritto costituzionale come “accoppiamento strutturale” di diritto e politica e dunque di due

⁸⁷ Cfr. F. PALERMO, *La forma di Stato dell’Unione europea. Per una teoria costituzionale dell’integrazione sovranazionale*, Padova, CEDAM, 2005.

⁸⁸ Sulla categoria della “integrazione giuridica”, si veda G. ITZCOVICH, *Integrazione giuridica. Un’analisi concettuale*, in «Diritto Pubblico», III, 2005, pp. 749-765.

⁸⁹ Mi permetto di rinviare a M. CARDUCCI, *Una forma di governo a fiducia parlamentare “multilivello”?*, in E. CASTORINA, a cura di, *Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 367-390, e *Sulla economia politica del costituzionalismo “multilivello”*, in G. RIVOSECCHI - L. ZUPPETTA, a cura di, *Governo dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione europea*, Bari, Cacucci, 2010, pp. 103-109. Ma si vedano anche P. NANZ, *Europolis. Un’idea controcorrente di integrazione politica*, Milano, Feltrinelli, 2009 (2006); E. PARISE, *Democrazia, Europa, Cosmopolitismo*, Napoli, Liguori, 2008; G. NEVOLA, *Democrazia, Costituzione, Identità. Prospettive e limiti dell’integrazione europea*, Torino, Liviana, 2007.

⁹⁰ Cfr. M.P. CHITI, *Dalla «Comunità di diritto» all’Unione dei diritti*, in S. MICOSSÌ - G.L. TOSATO, a cura di, *L’Unione europea del XXI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 259-274.

postulati di autorità.⁹¹ Il diritto costituzionale non sarebbe un diritto *qualsiasi*. Allo stesso modo, le integrazioni sovranazionali tra Stati costituzionali non sarebbero semplici interrelazioni di ordini giuridici “senza autorità”.⁹² La costituzione, infatti, a differenza di tutti gli altri “formanti”, racchiuderebbe in sé un doppio paradosso che, come dice Luhmann, non si può spiegare ma solo “mistificare” (nel senso di riuscire a spiegare solo parzialmente): il paradosso delle decisioni. Nel sistema politico legittimato dalla costituzione, l’assenza di decisioni non costituisce un problema e dunque *può* non essere osservato. Invece, nel sistema giuridico attivato dalla costituzione con le sue fonti, l’assenza di decisione è un problema e dunque *deve* essere osservato (si pensi al controverso tema delle “omissioni incostituzionali”).⁹³ Tuttavia, entrambi i “sistemi” convivono e derivano dallo stesso testo costituzionale, osservato dal giurista. Di conseguenza, quel testo non è pienamente comprensibile dal suo osservatore, nella misura in cui nasconde al suo interno un tempo delle decisioni, quello della politica, sottratto alla forza performativa del diritto costituzionale. Il diritto costituzionale “politico” del Novecento aveva tentato di “giuridicizzare” questo tempo, imponendo la razionalità del diritto alle decisioni politiche attraverso la cosiddetta “razionalizzazione” costituzionale.⁹⁴ Nel nuovo millennio, integrazioni sovranazionali e globalizzazione giuridica fanno operare il diritto costituzionale in modo esattamente inverso. Come sintetizza efficacemente Teubner,

⁹¹ Formula che risale, com’è noto, alle teorie di Niklas Luhmann; sia consentito un richiamo a M. CARDUCCI, *Luhmann e la comparazione costituzionale dei “rischi”*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Florida*, Napoli, Jovene, 2009, pp. 117-129.

⁹² A meno che il concetto stesso di costituzione non venga mistificato come semplice “metafora”; su tale tentazione, cfr. NEVES, *Transconstitucionalismo*, cit.

⁹³ Cfr. i saggi di N. LUHMANN, *La differenziazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1990.

⁹⁴ Non a caso, la “razionalizzazione del potere” segnerà anche il “metodo” del diritto costituzionale comparato di gran parte del Novecento europeo, prevalentemente orientato sui problemi delle “forme” del potere: sia come “Stato”, sia come “governo”. I “classici” storici di riferimento di questa tendenza sono A. POSADA, *Diritto pubblico spagnolo comparato*, tradotto in italiano da G. Pardo nella “Biblioteca di Scienze politiche ed amministrative”, Terza serie, Torino, Utet, 1921, con la sua idea di “diritto politico comparato”, e B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *Comparazioni teoriche e razionalizzazioni costituzionali*, Lecce-Cavallino, Pensa, 2009, ideatore della categoria della “razionalizzazione”. In Italia, non si possono non ricordare tantissimi illustri nomi, tra cui almeno quelli di Guido Lucatello, Carlo Lavagna, Costantino Mortati, Paolo Biscaretti di Ruffia, Mario Galizia, Giorgio Lombardi, Giovanni Bognetti, Giuseppe de Vergottini.

«il diritto costituzionale ha liberato la logica intrinseca della politica “politicizzando” il diritto stesso: l’interpretazione teleologica, l’orientamento alla *policy*, l’equilibrio fra gli interessi, la valutazione dell’impatto e l’orientamento al risultato sono tutti indicatori di un adattamento del diritto alla razionalità della politica».⁹⁵

Non a caso, questo “nuovo” diritto costituzionale è diffusamente definito “culturale”⁹⁶ e la sua comparazione si misura con la fine del “modello euclideo” di Stato,⁹⁷ a favore di un’idea di integrazione “spiegabile” solo autoreferenzialmente,⁹⁸ appunto come “cultura” – in quanto “autorevolezza” argomentativa – che media tra politica e diritto come strumenti di “autorità”.⁹⁹

La seconda opzione si arrende di fronte all’“impotenza cognitiva” dei “formanti” dei singoli ordinamenti giuridici statali, per aprirsi all’integrazione giudiziale *dentro e fuori* gli Stati.¹⁰⁰ La decisione giudiziale assurge a formante assoluto,¹⁰¹ l’unica struttura di senso del diritto contemporaneo, capace di mediare attraverso il linguaggio la crisi dell’autorità di diritto e politica.¹⁰² In tale prospettiva, il *Judicial Dilague* diventa comparazione esso stesso,¹⁰³ anche quando si manifesta come banale *Judicial Re-Use*,¹⁰⁴ metodologicamente tutt’altro che rigoroso¹⁰⁵ perché riflesso su meta-criteri

⁹⁵ Cfr. G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle Costituzioni civili*, Roma, Armando, 2005, p. 132.

⁹⁶ Mi permetto ancora di richiamare M. CARDUCCI, *Tra diritto costituzionale «generale» e diritto costituzionale «comune»*, in *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 347-362.

⁹⁷ La formula “modello euclideo” di Stato di deve ad A. PALMISANO, *Le società indigene nell’epoca delle identità protocollari*, in ID., a cura di, *Identità delle comunità indigene del Centro America, Messico e Caraibi: aspetti culturali e antropologici* (Quaderni IILA, Serie economica), Roma, IILA, 2010.

⁹⁸ Sull’idea dell’integrazione europea come autoreferenza, si veda J. NEUENSCHWANDER MAGALHAES, *O uso criativo dos paradoxos do direito. A aplicação dos princípios gerais do direito pela Corte de Justiça Europeia*, in AA. VV., *Paradoxos da auto-observação*, Curitiba, Juruá, 1997, pp. 245-259.

⁹⁹ Sulla spiegazione del processo come dialettica di “autorevolezza” e “autorità”, si veda G. ITZCOVICH, *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali. L’Europa e il suo diritto in tre concetti*, in «Diritto Pubblico Comporato Europeo», I, 2009, pp. 34-60.

¹⁰⁰ Su questa tensione, si veda F. CIARAMELLI, *Legislazione e giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2007.

¹⁰¹ Cfr. J.D. PRICE, *La decisión judicial*, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2012.

¹⁰² Cfr. M.A. MARRAFON, *Hemenéutica e sistema constitucional. A decisão judicial entre o sentido da estrutura e a estrutura do sentido*, Florianopolis, Habitus, 2008.

¹⁰³ B. MARKESINIS - J. FEDTKE, *Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato*, Bologna, Il Mulino, 2009 (2006).

¹⁰⁴ Ci si permetta il richiamo a M. CARDUCCI, *Judicial Re-Use: «Codification» or Return of Hegelism? The Comparative Arguments in The “South” of The World*, in ACL Taiwan, *Second Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law* (2012), e in «Eunomia», II, 2, 2013, pp. 1-17. Il concetto di “ri-uso” si deve ad H. LAUBERG, *Elementi di retorica*, Bologna, il Mulino, 1969 (1949), specialmente le pp. 16-19.

interpretativi finalizzati a giustificare le *scelte* di comparazione in funzione di un determinato sistema di *preferenze* del giudice. In questo quadro, la comparazione *tra* i giudici non contribuirebbe a far conoscere i singoli sistemi giuridici “dialoganti”, bensì fungerebbe da fornitore diretto di significati *dentro* un sistema.¹⁰⁶ Insomma, il *Judicial Dialogue* diventerebbe il “super-formante” di tutti i “formanti”,¹⁰⁷ utile e necessario per legittimare l’esistente: il *vero* “elemento determinante” ormai comune a tutti i sistemi giuridici, siano essi Stati come pure ordinamenti sovranazionali o internazionali; il “formante” della “intercostituzionalità” post-statale.¹⁰⁸

5. *L’universalismo costituzionale latinoamericano*

Si tratta dunque di tentativi di superare le due dicotomie presenti nella storia europea e rese evidenti dalla sua sovranazionalità novecentesca: la convivenza tra diritto costituzionale “politico” (e “generale”) e diritto costituzionale “culturale” (e “comune”),¹⁰⁹ da un lato; il rapporto tra integrazione e conflitto come condizioni ontiche del diritto e della politica,¹¹⁰ dall’altro. Queste dicotomie, nel contesto “periferico” latinoamericano, sono meno accentuate, non perché non emergenti o addirittura superate, ma perché in parte occultate dai trascorsi storici di

¹⁰⁵ Per esempio, sull’opportunità dei giudici nell’uso della “comparazione”, si veda N.P. SAGÜES, *El recurso al derecho y al intérprete externo en la interpretación e integración de la Constitución nacional*, in *Memoria del X Congreso iberoamericano de Derecho constitucional*, tomo I, Lima, PUC-APDC, 2009, pp. 95-108.

¹⁰⁶ Si veda J. GAAKER, *Judex Translator: The Reign of Finitude*, in P.G. MONATERI, ed., *Methods of Comparative Law*, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2012, pp. 252-269.

¹⁰⁷ Cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, *L’ordine delle fonti del diritto fra “sistema” e rischio casistico*, in «Diritto Sociale», 2-3, 2011, pp. 301-318.

¹⁰⁸ Si può richiamare in merito l’articolato pensiero di Antonio Ruggeri, nei suoi innumerevoli scritti che rimarcano la “de-formalizzazione” delle dinamiche di normazione e le esigenze di bilanciamento di ordine assiologico nella prospettiva della costruzione di ordinamenti “intercostituzionali”. Cfr. A. RUGGERI, *Sistema integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni, nella prospettiva di un’Europa unita*, e *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto euro unitario*, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, entrambi in «Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. XIV: Studi dell’anno 2010», Torino, Giappichelli, 2010, rispettivamente pp. 59-74, e pp. 317-331.

¹⁰⁹ Cfr. CARDUCCI, *Tra diritto costituzionale*, cit.

¹¹⁰ Sulle matrici ideologiche e metodologiche della dicotomia “integrazione-conflitto”, si veda V. POCAR, *Diritto, conflitto e integrazione: per superare una vecchia dicotomia*, in «Materiali di Storia della Cultura Giuridica», XXIII, 1, 1993, pp. 217-234.

Scheinkonstitutionalismus iberoamericano¹¹¹ e in parte condizionate dalle articolazioni interne ai singoli percorsi giuridici di integrazione.¹¹² Inoltre, qualsiasi filosofia costituzionale europea dell'integrazione ha dovuto fare i conti con una caratteristica identitaria specificamente europea: quel "principio di esclusività" che ha sorretto tutte le dinamiche normative e funzionali degli ordinamenti giuridici statali, recintandone lo spazio di azione e comprensione.¹¹³ Questo recinto è stato progressivamente eroso dalle logiche sovranazionali dell'Unione Europea come dal sistema convenzionale della CEDU, sia sul fronte politico che su quello giuridico.¹¹⁴

Ma il "principio di esclusività" che lo ha sorretto non costituisce affatto un fattore "naturale" di qualsiasi identità statale e quindi di qualsiasi sua "erosione". Soprattutto non rappresenta l'elemento costitutivo della statualità latinoamericana, contraddistinta invece, per ragioni storiche e politiche connesse al suo passato coloniale, da vocazioni universalistiche e comunitarie di segno diverso.¹¹⁵ Il suo universalismo ha due matrici: l'influenza del diritto romano¹¹⁶ e del "costituzionalismo latino";¹¹⁷ la teologia del diritto universale, in specie di Francisco de Vitoria.¹¹⁸ Tre concetti di quest'ultimo fondano l'idea alternativa di società sovranazionale: *ius totius orbis*; *ius communicationis*; *ius novi orbis*. Attraverso una sorta di progressiva integrazione di una serie di diritti (*ius commercii*, *ius domini*, *ius amicitiae*, *ius migrationis et hospitii*), il genere umano, compresi gli indios d'oltreoceano, avrebbe acquisito la cittadinanza universale a base di una forma di governo pacifica.

¹¹¹ Cfr. B. BRAVO LIRA, *Entre dos Constituciones, Histórica y Escrita: Scheinkonstitutionalismus en España, Portugal e Hispanoamérica*, in «Quaderni Fiorentini di Storia del Pensiero Giuridico Moderno», XXVII, 1998, p. 151.

¹¹² Cfr. M. NEVES, *A concepção de Estado de direito e sua vigência prática na América do Sul, com especial referência à força normativa de um direito supranacional*, in «Revista Brasileira de Estudos Constitucionais», II, 8, 2008, pp. 129-160.

¹¹³ Per la valorizzazione della semantica storica delle categorie relative allo Stato come spazio, al fine di comprendere le attuali dinamiche "post-statali", si veda A. DI MARTINO, *Il territorio dallo Stato-nazione alla globalizzazione*, Milano, Giuffrè, 2010.

¹¹⁴ Cfr. A. SCHILLACI, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, Napoli, Jovene, 2012.

¹¹⁵ Cfr. M. PANEBIANCO - F. GUIDA - A. DI STASI, *Introduzione al diritto comunitario comparato*, Salerno, Edisud, 1993, p. 35.

¹¹⁶ Cfr. P. CATALANO, *Sistemas jurídicos, sistema jurídico latinoamericano y Derecho romano*, in «Revista de legislación y jurisprudencia», CXXXI, 1982, pp. 161-174.

¹¹⁷ Cfr. G. LOBRANO, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari, Delfino 1989.

¹¹⁸ Cfr. F. DE VITORIA, *Relectio de Indis o Libertad de los Indios*, in *Corpus Hispaniorum de Pace*, vol. V, Madrid, Centro de Cultura Hispánica, 1967.

Questo universalismo pre-moderno ribaltava la logica degli interessi, in nome – si potrebbe dire con linguaggio contemporaneo – dell’interculturalità. Ovviamente il suo ordito si è scontrato con le derive autoritarie dei singoli Stati latinoamericani dell’indipendenza, frutto delle laceranti esclusioni sociali del colonialismo¹¹⁹ e sopravvenuto effetto dell’influenza statunitense, palesemente anti-universalistica nei confronti di tutto l’emisfero americano.¹²⁰

Altrettanto vero, però, è il fatto che quelle idee universalistiche permarranno nella cultura costituzionale latinoamericana, da Andrés Bello alle più recenti rielaborazioni di una “*patria grande*” inclusiva e quindi appunto universale.¹²¹ Ne offrono testimonianza le originali “clausole di apertura” dei testi partoriti dal costituzionalismo latinoamericano: “clausole” declinate non secondo la logica della “cessione di sovranità” – espressione evidentemente della presupposta “esclusività” ordinamentale di ciascuno Stato – bensì della “memoria” di un “*ideario*” comune di esperienza storica e di pluralità culturali.¹²² Oggi, la modernità di tale universalismo costituzionale è offerta proprio dagli esperimenti meno “eurocentrici” di integrazione regionale, attivati nel subcontinente.

Tra gli anni 1990 e 2005, si è sviluppato un ciclo di integrazioni regionali in America latina e nei Caraibi, caratterizzato dal predominio delle strategie di apertura economica “funzionali” alla cooperazione fra Stati. Il cosiddetto “*regionalismo abierto*” (di impronta neo-liberale) aveva dato luogo ad una mappa di integrazioni per gruppi: *Mercado Común Suramericano* (MERCOSUR); *Comunidad Andina de Naciones* (CAN);

¹¹⁹ Cfr. B. CLAVERO, *El orden de los poderes. Historias constituyentes de la trinidad constitucional*, Madrid, Trotta, 2007.

¹²⁰ Cfr. P.A. DÍAZ ARENAS, *Estado e Tercer Mundo. El constitucionalismo*, Bogotá, Temis, 1997, pp. 65-70.

¹²¹ Cfr. L. OBREGÓN TARAZONA, *Construyendo la región americana: Andrés Bello y el derecho internacional* in B. GONZÁLEZ-STEPHAN - J. POBLETE, eds., *Andrés Bello y los estudios latinoamericanos*, Serie Criticas, University Pittsburgh-Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Pittsburgh, 2009, pp. 33-40. Ma cfr. anche A.B. WHITAKER, *Nationalism in Latin America: Past and Present*, Gainesville, University Florida Press, 1962, pp. 63-70, sull’idea di patriottismo latinoamericano come idea di inseparabilità degli Stati in quanto componenti di un’unità continentale. Cfr. anche G. LOBRANO, a cura di, “*Nostra America*” “*Razza cosmica*”. *Categorie della integrazione latinoamericana* (CNR Progetto Italia-America latina – ASSLA: ricerche giuridiche e politiche. Rendiconti X), Sassari, 1996.

¹²² Un caso paradigmatico è offerto dalle costituzioni del Centro America: cfr. L. P. CASTILLO AMAYA, *La Identidad Constitucional de Centroamérica. Un estudio del fenómeno de imitación constitucional en las integraciones regionales*, Tesis de Doctorado, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Italia), 2013.

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); *Comunidad del Caribe* (CARICOM); insieme a due Stati, Messico e Cile, impegnati in accordi di libero commercio “*Sur-Norte*” con Stati Uniti e Unione europea. A questo ciclo è seguita una fase caratterizzata da una rivisitazione generale delle idee integrazionistiche, congiunta con il recupero di una memoria costituzionale comune, liberata dalle eredità escludenti della doppia colonizzazione del subcontinente: quella iberica e quella nordamericana.¹²³

Ed è in questo periodo che si gettano le basi non solo del “*nuevo constitucionalismo*” latinoamericano,¹²⁴ ma anche di una progettualità integrazionista tanto “*Sur-Norte*” quanto soprattutto “*Sur-Sur*” e “*transfrontaliera*”, con risultati di forte mutamento delle cartografie e dei contenuti, aperti alla valorizzazione delle specificità multiculturali della regione come delle dimensioni sociali, politiche e di sicurezza dell'intero subcontinente.¹²⁵ Con questa tendenza, correttamente definita “*posliberal*”,¹²⁶ l'universalismo costituzionale delle origini recupera attualità e riemerge come “*ideario*” di nuovi progetti come soprattutto l'UNASUR e l'*Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América* (ALBA).¹²⁷ L'UNASUR è l'embrione di una specie di “Stato continentale”, che, senza annientare le statualità locali, mira a recuperare l'originaria identità unitaria ibero-americana, atrofizzata dalle influenze esterne, per riscattare il suo “realismo periferico”¹²⁸ dai condizionamenti delle relazioni internazionali “nordcentriche”. L'ALBA declina invece l'universalismo come sfida dell'integrazione della

¹²³ Cfr. L. FAWCETT - M. SERRANO, eds., *Regionalism and Governance in the Americas: Continental Drift*, Basingstoke, Palgrave, 2005, e P.H. SMITH, *Talons of the Eagle: Dynamics of US-Latin American Relations*, Oxford, Oxford University Press, 1996.

¹²⁴ Cfr. A.C. WOLKMER - M. PETERS MELO, orgs., *Constitucionalismo Latino-Americano. Tendências Contemporâneas*, Curitiba, Juruá, 2013, e A. MEDICI, *La Constitución horizontal. Teoría constitucional y giro decolonial*, San Luis Potosí, Fac. Derecho Universidad Autónoma San Luis Potosí-Centro Est Jurídicos y Soc. Mispát, 2012.

¹²⁵ Cfr. G. RODRIGUEZ, coord., *Una alternativa desde el Sur*, Rio de Janeiro, Instituto Equit Gênero, Economia e Cidadania Global-Transnational Institute, 2012, e D. CONATO, a cura di, *Integrazione transfrontaliera in America latina*, Roma, Cespi-IILA, 2006, e sempre a cura del CESPI, *I processi di integrazione in America latina*, Roma, 2010.

¹²⁶ J. GRUGEL - P. RIGGIROZZI, eds., *Governance after Neoliberalism in Latin America*, Basingstoke, Palgrave, 2009.

¹²⁷ Cfr. C. LENZA, *Analisi delle esperienze di cooperazione ed integrazione regionale in America latina*, La Paz, UTL, 2009. Si consideri, inoltre, el *Cumbre de los Pueblos del Sur: Declaración de Bahía*, del 14 Dicembre 2008.

¹²⁸ Secondo la formula dell'argentino C. ESCUDÉ, *Realismo periférico. Una filosofía de política exterior para Estados débiles*, Buenos Aires, Universidad del CEMA, 2009.

società latinoamericana: programmi come “*Operación Milagro*” e “*Yo, sí puedo*”, per l’alfabetizzazione degli adulti, rispondono allo scopo.

Entrambe non si contrappongono, né si ostacolano: non per il fatto di rinunciare ad approcci “*non controversial*”, ma perché non funzionalizzano l’implementazione comune dei diritti alle ragioni, presuntivamente “*pacifiche*”, degli “*ambiti/settori*” comuni. Ecco perché, tra l’altro, non si riconoscono nella centralità della figura di “*enforcement*” di un “*attore costituzionale*” sovranazionale, come la corte di giustizia, di cui sono volutamente prive.

Si tratta, dunque, di processi integrativi per “*problemi comuni*”, piuttosto che per “*settori pacifici*”, fondati sulla consapevolezza che quei “*problemi*” detengono una comune origine continentale nel condizionamento coloniale sulla loro vocazione universale.¹²⁹

6. “*Neofunzionalismo*” europeo vs. “*nueva oleada*” del regionalismo latinoamericano?

Ma allora il contesto latinoamericano si sta emancipando dalle emulazioni eurocentriche? Le questioni problematiche e operative aperte con il trattato europeo di Lisbona, com’è noto conseguente all’“*abbandono*” dell’idea di “*costituzione europea*”,¹³⁰ offrono interessanti elementi di ricerca della risposta.

Com’è stato correttamente osservato, per l’integrazione europea Lisbona segna la tappa di una “*filosofia neofunzionalista*”: una

«significativa cesura tanto rispetto al funzionalismo delle origini, quanto rispetto alla filosofia del dopo Maastricht e, segnatamente, rispetto alla filosofia del c.d. ‘*quinquennio costituzionale*’ dell’inizio del XXI secolo».¹³¹

Il rinnovato TUE, infatti, legittima sostanzialmente un principio non tanto di “*unità nella diversità*”, quanto piuttosto di “*diversità nell’unione*”: in altre parole, un paradigma dismissivo della struttura dell’ordinamento giuridico europeo come *Rule of law* unitaria (quasi-statale), a favore della contestuale accettazione dell’asimmetria costituzionale

¹²⁹ Cfr. M. CIENFUEGOS - J.A. SANAHUJA, orgs., *Una Región en construcción. UNASUR y la integración en América del Sur*, Barcelona, Fundació CIDOB, 2010.

¹³⁰ F. GABRIELE, *Europa: la “Costituzione” abbandonata*, Bari, Cacucci, 2008.

¹³¹ CANTARO - LOSURDO, *L’integrazione europea*, cit., p. 55.

come “condizione” della cooperazione interstatale; di fatto, l’avallo della logica della differenziazione, che persino l’originario funzionalismo mirava ad annientare con il gradualismo del suo *spillover* compatibile con sbocchi “federalistici”.¹³² Con Lisbona, in altri termini, non si prefigurano sbocchi, ma semplicemente opzioni.

Il riscontro formale di tale sospetto è nella carta di Nizza e nella sua collocazione dentro l’art. 6 TUE, rispetto ai dettami degli artt. 4.2 e 5 TUE. La complessità dell’intreccio normativo può essere letta ed è stata letta in modi diversi. Ancora una volta, per chi enfatizza il *Judicial Dialogue* come “super-formante” di tutti i “formanti” degli ordinamenti giuridici contemporanei, la presenza di quegli articoli aprirebbe le porte alla *Cross Fertilization*,¹³³ nella reciprocità fra Europa-“tradizioni costituzionali comuni”-“identità costituzionali”. In tal senso, e nonostante i fallimenti di costituzionalizzazione strutturale, darebbe seguito alla “contaminazione costituzionale”,¹³⁴ suffragando il *Constitutional Synallagma* quale superamento del *Multilevel Constitutionalism*.¹³⁵ Insomma, attesterebbe pur sempre un fatto positivo, “costituzionale”.

Per chi, al contrario, permane nella considerazione della complessità “politica” del diritto costituzionale, la prospettiva valutativa persiste come particolarmente critica.¹³⁶ In questa sede, non è necessario approfondire le due prospettive. Piuttosto, interessa osservare un altro dato.

¹³² Sui prodromi di questa logica, cfr. A. KÖLLIKER, *Flexibility and European Unification: The Logic of Differentiated Integration*, London, Lanham, Rowman and Littlefield, 2005.

¹³³ A. LAZARI, *La nueva gramática del constitucionalismo judicial europeo*, in «Revista de Derecho Comunitario Europeo», XXXIII, 2009, pp. 501-520.

¹³⁴ C. AQUINO, *La contaminazione costituzionale dell’Unione Europea. Aspettative e ostacoli verso la meta*, Roma, Aracne, 2009.

¹³⁵ Interessante, in merito, il percorso proposto da G. MARTINICO: *Complexity and Cultural Sources of Law in the EU Context: from the Multilevel Constitutionalism to the Constitutional Synallagma*, in www.germanlawjournal.com, 2007; *L’integrazione silente. la funzione interpretativa della corte di giustizia e il diritto costituzionale europeo*, Napoli, Jovene, 2009; *Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costituzionali dell’Unione*, Roma, Aracne, 2011; *The Tangles Complexity of the EU Constitutional Process: The Frustrating Knot of Europe*, London-New York, Routledge, 2013.

¹³⁶ Cfr., per esempio, P. SCARLATTI, *Democrazia e teoria della legittimazione nell’esperienza dell’integrazione europea. Contributo a una critica del costituzionalismo multilivello*, Roma, Aracne, 2010; F. RUBINO, *Per la critica del modello europeo. Le quattro dimensioni della crisi economica, politica e culturale della democrazia europea*, Trento, UNI Service, 2008, e la particolare posizione dell’economista G. ARRIGHI, *Nuovi movimenti sociali e teorie critiche del costituzionalismo post-novecentesco oltre la New European Governance*, in M. BLECHER, a cura di, *Governance, società civile e movimenti sociali. Rivendicare il comune*, Roma, EdS, 2009, pp. 223-240.

Nel quadro della comparazione euroamericana, il “neofunzionalismo” del trattato di Lisbona appare più prossimo, rispetto alle precedenti tappe europee, alle complesse articolazioni latinoamericane. Differenziazione e flessibilità, compreso il meccanismo dell’*Opting Out*, assomigliano al *Pick and Choose System* del subcontinente.¹³⁷ Il *Judicial Dialogue* tridimensionale (corte di giustizia, corte CEDU, giudici nazionali) ricorda il complesso rapporto tra corti domestiche, corte interamericana e giudici o autorità sovranazionali delle integrazioni regionali di SICA, CAN, CARICOM, MERCOSUL; l’enfaticizzazione della tutela dei diritti attraverso i rimedi giurisdizionali “multilivello” a tutela dei singoli evoca le logiche dell’“*Amparo interamericano*”¹³⁸ e del “diritto processuale costituzionale” anch’esso multidimensionale.¹³⁹ In sostanza, il quadro “neofunzionalista” di Lisbona potrebbe portare a enfatizzare la valenza “idealtipica” dell’Unione europea.

La “delega” al giudice nella costituzionalizzazione del processo,¹⁴⁰ lo “sbrogliare” il sistema delle fonti attraverso l’interpretazione,¹⁴¹ la “normalizzazione” (o forse neutralizzazione) dei conflitti costituzionali di identità tra Stati e integrazione sovranazionale¹⁴² si scoprono problemi comuni alle due sponde dell’Atlantico, come

¹³⁷ Evidenzia il rilievo dei condizionamenti e delle tensioni rese evidenti dal trattato di Lisbona P. SCARLATTI, *Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa del dopo Lisbona*, in «Rivista AIC», I, 2012, pp. 1-14 (<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista>).

¹³⁸ Su questa logica, cfr. C. AYALA CORAO, *Del amparo nacional al amparo interamericano como institutos para la protección de los derechos humanos*, Caracas-San José, IIDH-EJV, 1998. Ma sul tema del ruolo del soggetto individuale al cospetto delle dimensioni interstatali, si veda utilmente F. MASTROMARTINO, *La soggettività degli individui nel diritto internazionale*, in «Diritto e questione pubbliche», X, 2010, pp. 415-432.

¹³⁹ Ma sulla polisemia della formula “*Derecho procesal constitucional*” nel contesto latinoamericano delle integrazioni sovranazionali, cfr. le interessanti proposte di E.A. VELANDIA CANOSA, *Teoria constitucional del proceso. Derecho procesal constitucional*, Bogotá, Ed. Doctrina y Ley, 2009.

¹⁴⁰ Sulla verosimiglianza di una simile ipotesi nella complessità dei parametri di rilevanza costituzionale, cfr. M. MANETTI, *La delega al giudice dell’applicazione della Costituzione come sistema di Governance*, in «Democrazia e Diritto», 2011, pp. 135-142.

¹⁴¹ Cfr. A. GUZZAROTTI, *I diritti fondamentali dopo Lisbona e la confusione del sistema delle fonti*, in «Rivista AIC», III, 2001, p. 5 (<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista>).

¹⁴² Cfr. B. GUASTAFERRO, *Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: the Ordinary Functions of the Identity Clause*, in «Yearbook European Law», XXXI, 1, 2013, p. 309, e *Il rispetto delle identità nazionali nel Trattato di Lisbona: tra riserva di competenze e “controlimiti europeizzati”*, in «Quaderni costituzionali», 2012, pp. 154-160.

ricerca di un “sistema dei sistemi” che sappia restare in piedi¹⁴³ nella sua effettività di multipla (statale, regionale e convenzionale) conformità interordinamentale.¹⁴⁴

Ma allora si tratterebbe di emersione di un “nuovo regionalismo”, comune a più esperienze?¹⁴⁵ Saremmo, forse, in presenza di un “avvicinamento” tra sistemi e ordinamenti giuridici, in ragione di una loro intrinseca proprietà di “contaminazione”? Esisterebbe davvero quella “proprietà”, in base alla quale, indipendente dall’originario e formale inquadramento come separazione o integrazione, norme e interpretazioni appartenenti a contesti e fonti giuridiche diverse si «saldano perdendo l’informazione della loro origine»¹⁴⁶? Tutto questo sarebbe l’effetto della irreversibile decostruzione del principio di autorità nel diritto?¹⁴⁷

Sono interrogativi di indubbia rilevanza per la comparazione costituzionale. È anche vero, però, che la “*nueva oleada*” del regionalismo latinoamericano, richiamata nei paragrafi precedenti, si aggiunge alle esperienze già esistenti di integrazione, producendo articolazioni e complessità non del tutto simili a quelle europee. Valgano, in merito, tre richiami: il paradigma economico del “mercato” come ragione delle integrazioni; il protagonismo della corte interamericana dei diritti umani come “sostituto concettuale” di una “cultura” dei diritti non sempre comune e radicata negli Stati latinoamericani; la funzione del giudice nella (presunta) destrutturazione del principio di autorità attraverso il *Judicial Dialogue*.

La maggior parte delle teorie generali sulle integrazioni hanno classificato le “ondate” di regionalismo sovranazionale sulla base del profilo economico di

¹⁴³ Cfr. A. RUGGERI, *Cedu, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”*, in www.diritticomparati.it, 10 aprile 2013. Sul diritto latinoamericano come “sistema”, cfr. I. CASTELLUCCI, *Sistema jurídico latinoamericano. Una verifica*, Torino, Giappichelli, 2011.

¹⁴⁴ Cfr. A. CELOTTO, *Interpretazioni comunitariamente e convenzionalmente conformi*, in «Giurisprudenza italiana», 2010, pp. 1980-1983.

¹⁴⁵ Su questo interrogativo, cfr. T.A. BÖRZEL, *Comparative Regionalism: A New Research Agenda*, in «KFG Working Paper Series», XXVIII, 2011.

¹⁴⁶ Milita, in tal senso, la suggestiva tesi di Roberto BIN in *Gli effetti del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano e il principio di entropia*, in *Studi on. Franco Modugno*, vol. III, Napoli, ESI, 2011, pp. 374-390. e, con vocazione di “teoria generale”, in *A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva “quantistica”*, Milano, Franco Angeli, 2013.

¹⁴⁷ Cfr. G. ITZCOVICH, *Teorie e ideologie del diritto comunitario*, Torino, Giappichelli, 2006, e *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali*, cit.

integrazione dei mercati nazionali.¹⁴⁸ Tuttavia, se autori come Louise Fawcett,¹⁴⁹ hanno ritenuto di dover aggiungere elementi “immateriali”, a partire dal “senso di coscienza regionale” nella classificazione delle esperienze, altri, come Helen Milner ed Edward Mansfield,¹⁵⁰ hanno insistito sulle distinzioni contenutistiche e qualitative dei processi, per suffragare “novità” nelle esperienze regionali, al di là dei dati cronologici di loro avvento. Da tale angolo di visuale, la prospettiva economica non viene accantonata, ma ridimensionata nella sua portata esplicativa delle caratteristiche di “efficienza” del processo rispetto alle “domande” di integrazione provenienti dagli attori coinvolti: domande innanzitutto di carattere sociale (e specificamente di inclusione sociale di soggetti lungamente ignorati dai sistemi normativi e dalle loro interrelazioni), prima ancora che politico o economico.

La “*nueva oleada*” del regionalismo latinoamericano si comprenderebbe proprio in questa seconda ottica,¹⁵¹ indirizzata a rafforzare la credibilità interna ed esterna degli Stati nella loro capacità di risolvere problemi cronici, dopo decenni di subalternità ai condizionamenti delle modellistiche nordamericane ed eurocentriche.

Questa esigenza, tra l’altro, spiega anche la tensione che la “*nueva oleada*” scopre al cospetto dell’attivismo interventista della corte interamericana, legittimato dalla sovranazionalità del *Pacto de San José de Costa Rica* (la convenzione interamericana sui diritti umani): tensione non replicabile nei confronti di altri giudici sovranazionali del subcontinente (*Corte Centroamericana de Justicia* del SICA, *Corte della CARICOM*, *Tribunal Andino* della CAN, *Tribunal Permanente de Resolución* del MERCOSUL), per il semplice fatto che nessuna integrazione latinoamericana contempla tra le sue regole quel meccanismo del rinvio pregiudiziale obbligatorio e vincolate che ha permesso

¹⁴⁸ Cfr. A.A. GONÇALVES TAVARES, *Regionalismo e integração. Reflexões sobre o processo evolutivo do Mercosul e sua inspiração no modelo da União Europeia*, in «Revista do Instituto de Direito Brasileiro», I, 2, 2012, pp. 1102-1110, www.idb-fdul.com.

¹⁴⁹ Cfr. L. FAWCETT, *Regionalism in Historical Perspective*, in L. FAWCETT - A. HURRELL, eds., *Regionalism in the World Politics: Regional organization and International Order*, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 9-19.

¹⁵⁰ Cfr. H. MILNER - E. MANSFIELD, ed., *The Political Economy of Regionalism*, New York, Columbia University Press, 1997.

¹⁵¹ Cfr. P. RAGGIROZZI - D. TUSSIE, eds., *The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America*, Heidelberg-London-New York, 2012, e M. TELÓ, ed., *European Union and New Regionalism: Regional Players and Global Governance in a Post-Hegemonic Era*, Burlington, Ashgate, 2007.

all'Europa tanto la *primauté* delle regole regionali sovranazionali quanto il protagonismo della corte di giustizia UE anche verso la CEDU.

Il “controllo di convenzionalità” diffuso e l’obbligo di “interpretazione conforme”, pretesi dalla corte interamericana verso non solo i giudici ma addirittura tutti i poteri degli Stati membri,¹⁵² non possono non misurarsi con i disegni politico-sociali perseguiti dalle integrazioni “non giurisdizionali” messe in campo negli ultimi anni. In mezzo, infatti, ci sono i diritti fondamentali, la loro effettività diffusa e non solo individuale, l’implementazione di politiche pubbliche da non consegnare alla sola disponibilità delle istanze giudiziarie. Insomma, in mezzo, ancora una volta, si ritrova il rapporto tra conflitto e integrazione, tra diritto “politico” e diritto “culturale”, vissuto oggi in America latina su dimensioni molto articolate e diversificate.

Si pensi, per tutti, al criterio della “massima espansione delle garanzie dei diritti”, affidata, in Europa, alla *Cross Fertilization* giudiziale (corte di giustizia UE, corte CEDU, corti costituzionali degli Stati)¹⁵³ e alle sue inevitabili “fluttuazioni”. Le recenti costituzioni del “*nuevo Constitucionalismo*” (soprattutto Ecuador e Bolivia) optano per la formalizzazione costituzionale interna di tale criterio, affidandone l’osservanza a qualsiasi potere pubblico, e non solo ai giudici, proprio allo scopo di sottrarlo alle “fluttuazioni” delle interpretazioni “*multilevel*” e consegnare agli Stati, e non al funzionalismo delle integrazioni sovranazionali, il “margine di apprezzamento”, ossia l’“ultima parola” sulla compatibilità tra progetti politico-sociali degli Stati, nelle loro integrazioni non esclusivamente giurisdizionali, e “pluralismo costituzionale” delle interpretazioni giudiziali dei diritti.¹⁵⁴

¹⁵² Per i dettagli su queste tipologie, solo parzialmente simili a quelle europee, rinvio a M. CARDUCCI, *La tridimensionalità delle integrazioni regionali tra America latina ed Europa. Casi e problemi*, in CARDUCCI - RIBERI, a cura di, *La dinamica delle integrazioni regionali latinoamericane*, cit., pp. 9-18.

¹⁵³ Valga il richiamo all’Italia, con la giurisprudenza inaugurata dalla Corte costituzionale con le Sentenze 317/2009 e 264/2012, in tema appunto di “*massima espansione delle garanzie*”.

¹⁵⁴ Una espressione di quel “*multiversimo*”, che caratterizza la “*svolta decoloniale*” dello sperimentalismo istituzionale latinoamericano: cfr. S. CASTRO-GÓMEZ - R. GROSGOUEL, orgs., *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2007, e MEDICI, *La Constitución horizontal. Teoría constitucional y giro decolonial*, cit.

7. *Teorie del Verbund e praesumptio similitudinis euroamericana*

Del resto, anche il “neofunzionalismo” del trattato di Lisbona apre, non poco problematicamente, alla complessa convivenza di questo “pluralismo”, se si tiene conto della tridimensionalità formalizzata dal nuovo art. 6 TUE: coinvolgimento definitivo del sistema convenzionale dei diritti umani *dentro* lo *spillover* e l'*enforcement* della UE, *accanto* ai diritti “codificati” dalla carta di Nizza. L'intreccio dell'art. 6 TUE ha indotto a immaginare un consolidamento organicistico, e non solo funzionale, dell'integrazione europea nella “materia” specifica dei diritti fondamentali, nella misura in cui l'applicazione di quell'articolo enfatizza ancora una volta i giudici quali organi comunque “coinvolti” dall'Unione, ancorché strutturati su livelli istituzionali diversi. Da tale angolo di visuale, poi, ha riacquisito vigore la complessa categoria tedesca del *Verbund*, utile a definire tale scenario come *Verfassungsgerichtsverbund*.¹⁵⁵

Un'analogia situazione non si riscontra nei processi latinoamericani, dove la tridimensionalità si presenta apparentemente simile nella forma, attraverso la contestuale adesione di numerosi Stati a determinate integrazioni regionali, nonché al sistema convenzionale interamericano dei diritti umani (la convenzione interamericana sui diritti umani), ma sradicata nella sostanza, per il mancato perseguimento della condizione di *Verfassungsgerichtsverbund*, sperimentato in Europa.

La lente della teoria organicistica tedesca del *Verbund*,¹⁵⁶ dunque, può aprire nuovi orizzonti di differenziazione nella comparazione euroamericana: una teoria costituzionale, si badi, non semplicemente una “pre-teoria” funzionalista. Essa, com'è noto, ha condotto a quella dicotomia tra *Verfassungsverbund* e *Staatenverbund*, utile a evidenziare gli elementi determinanti e distintivi di ciascun processo integrativo, dato che, con il primo termine, ci si riferirebbe solo all'Unione europea come “unione costituzionale” non gerarchizzata e composta di *Teil-Verfassungen* statali (quasi

¹⁵⁵ Secondo la felice formula di A. VOBKUHLE, *Multilevel Cooperation of the European Constitutional Courts: der Europäische Verfassungsgerichtsverbund*, in «European Constitutional Law Review», VI, 2, 2010, pp. 175-190.

¹⁵⁶ Sulla storia della categoria tedesca del *Bund*, cfr. F. PALERMO, *Germania e Austria: modelli federali e bicamerali a confronto*, Trento, Università di Trento, 1997, pp. 43-56.

identica a un processo federale),¹⁵⁷ mentre, con il secondo, si guarderebbe a qualsiasi altro processo di integrazione regionale inesorabilmente diverso da quello europeo, perché rappresentativo di una “unità di Stati” non ancora integrati soprattutto sul piano dell’esistenza di una “giurisdizione sovranazionale” capace di incidere sulle costituzioni nazionali, mutandole in modo informale e alimentando la *Cross Fertilization* tra decisioni giudiziali e poteri pubblici.

Si è, dunque, di fronte a una discriminante importante proprio nell’ottica di decifrare la “grammatica” di ciascun singolo processo integrativo. Partendo da tale impostazione, l’elemento determinante della classificazione binaria risiederebbe nella *Embeddedness*, ossia nella esistenza di un “giudice sovranazionale” in grado di produrre “effetto utile” “radicato” all’interno agli Stati anche a livello costituzionale, senza alcuna eccezione, grazie ai trattati e ai meccanismi di *Cross Fertilization* da essi abilitati.¹⁵⁸

Di conseguenza, per comparare realtà “multilivello”, bisognerebbe tener conto dello schema binario europeo *Verfassungsverbund/Staatenverbund*, nonché del carattere di “*Pick and Choose System*” delle integrazioni, attivabile, come si è detto, dai trattati.¹⁵⁹ Solo attraverso questa comparazione tridimensionale sarebbe possibile verificare la effettiva esistenza di fenomeni di *Embeddedness* fuori dell’Europa e predicare correttamente la similitudine tra integrazioni regionali. Inoltre, nel caso specifico della comparazione tra Unione europea e contesto latinoamericano di integrazioni regionali, tale comparazione aprirebbe alla considerazione dell’ulteriore intreccio del *Verbund* con i sistemi convenzionali di tutela dei diritti umani, in quanto:

¹⁵⁷ Sul tema del *Verfassungsverbund* e della sua differenza dal concetto di *Verfassungsverband*, cfr. P. RIDOLA, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, e specialmente pp. 421-432, con la bibliografia tedesca ivi contenuta.

¹⁵⁸ Il concetto nasce riferito al ruolo della corte CEDU ma recupera vigore proprio nel quadro del TUE. Cfr. L.R. HELFER, *Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Rights Regime*, in «European Journal International Law», 2008, pp. 135-146.

¹⁵⁹ Cfr. M. CARDUCCI, *Argomento comparativo e presunzione di isomorfismi interordinamentali: spunti critici dalla prospettiva latinoamericana*, in *Scritti in onore di Aldo Loiodice*, Bari, Cacucci, 2012, pp. 1577-1584.

- a. se con l'entrata in vigore del nuovo articolo 6 TUE, conseguente al trattato di Lisbona del 2009, si è realizzata una specie di "incorporazione" definitiva della CEDU e della "carta di Nizza" nelle fonti giuridiche dell'integrazione europea;¹⁶⁰
- b. anche gli Stati latinoamericani, che partecipano alle diverse integrazioni regionali, aderiscono anche alla convenzione interamericana dei diritti umani e quindi alla giurisprudenza della corte della Costa Rica,¹⁶¹ che non necessariamente interagisce con le singole integrazioni regionali,¹⁶² ma incide sulle giurisdizioni domestiche con modalità da *Cross Fertilization*.

In una prospettiva così articolata, la ricerca di interrogativi comuni¹⁶³ sia al *Verfassungsverbund* che al *Staatenverbund* che al "Pick and Choose System", diventa la sfida più interessante della comparazione.

In ogni confronto, infatti, bisognerebbe verificare:

- quanti e quali testi di natura costituzionale siano coinvolti nel processo di integrazione regionale (costituzioni, trattati, convenzioni regionali di tutela dei diritti umani);
- quale sia la natura delle antinomie prodotte dall'intreccio interordinamentale (nella differenziazione tre le antinomie apparenti, perché risolvibili con i soli criteri nazionali dei singoli Stati) o reali (risolvibili *contro* tali criteri interni a favore delle fonti sovranazionali);
- quale reciprocità di "dialogo" o *Cross Fertilization* esista tra giudici nazionali e sovranazionali, coinvolti dall'integrazione, nell'applicazione dei testi costituzionali e delle fonti sovranazionali;
- quale sia la forza di incisione delle decisioni dei giudici sovranazionali sulla giurisprudenza domestica e sulla disapplicazione di fonti interne (secondo l'idea europea dell' "effetto utile" come fondamento della *Embeddedness*);

¹⁶⁰ Cfr. G. REPETTO, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza sovranazionale*, Napoli, Jovene, 2011, specialmente pp. 308-316.

¹⁶¹ Sul cui "effetto utile", cfr. in sintesi E. MAC-GREGOR, *El control de convencionalidad de la jurisprudencia constitucional*, in «Parlamento y Constitución», 2009, pp. 45-60.

¹⁶² Per esempio, lo statuto della *Corte Centroamericana de Justicia* esclude qualsiasi interconnessione tra giurisprudenza regionale centroamericana e decisioni della corte interamericana in "materia" di diritti umani.

¹⁶³ Sulla necessaria ricerca di interrogativi comuni, cfr. ITZCOVICH, *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali*, cit.

- quale sia la identificazione inequivoca del giudice titolare dell'“ultima parola” nel contrasto tra giudicati o tra interpretazioni sovranazionali, internazionali e nazionali;
- quale sia la vincolatività generale di tutti i tipi di decisioni sovranazionali rispetto agli organi interni dei singoli Stati;
- quali “materie” disciplinate dalle costituzioni degli Stati risultino coinvolte dal “dialogo” multilivello dei giudici (principi fondamentali, diritti fondamentali, funzioni e poteri degli organi statali);
- quale modalità di “dialogo” si produca tra giudici nazionali e sovranazionali, se di effettivo confronto reciproco (secondo la tecnica della *Cross-Fertilization*), oppure di mero “prestito” unilaterale di argomenti (secondo la tecnica del *Borrowing*);
- quale sia la specificità del ragionamento del giudice sovranazionale, se “topico”, rispetto a valori o standard considerati comuni agli ordinamenti integrati,¹⁶⁴ in nome di “tradizioni costituzionali comuni”, oppure “funzionalista”, rispetto a interessi comunitari/unitari da salvaguardare anche a discapito degli Stati, in nome di “standard comuni di tutela”,¹⁶⁵
- quale sia la metodologia “comparativa” del giudice nazionale in “dialogo” con la dimensione sovranazionale, se di impronta “individualistica” (ossia mirata alla tutela delle libertà dei cittadini del proprio Stato, al cui interno esercita la giurisdizione), “nazionalistica” (ovvero volta alla tutela della identità costituzionale e degli interessi nazionali e sovrani dello Stato e dei suoi organi politico-legislativi) o ancora “funzionalistica” (cioè a tutela degli interessi

¹⁶⁴ Come ormai si riscontra nel “dialogo” tra giudici, corte di giustizia europea e corte CEDU. Cfr. in merito la posizione, nella dottrina italiana, di Antonio RUGGERI, per il quale si assisterebbe ad una oscillazione tra un “polo” di ispirazione formale e astratta (riferito quindi all’assetto delle fonti come misura dei rapporti tra ordinamenti e giudici) e un “polo” di contenuto assiologico-sostanziale (che coinvolgerebbe l’attività interpretativa dei giudici). Cfr. gli scritti già cit. *Sistema integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni*, e *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali*.

¹⁶⁵ Basti pensare all’evoluzione della giurisprudenza della corte CEDU, nel passaggio dalla ricerca di una legislazione uniforme tra gli Stati membri alla considerazione degli *standard comuni*, da “imporre” agli Stati e rintracciabili anche attraverso la comparazione con giurisprudenza internazionale non solo europea.

sovranazionali comunitari, ai quali funzionalizzare appunto tanto le libertà dei cittadini quanto la sovranità degli Stati).¹⁶⁶

Fino a quando dottrina e giurisprudenza latinoamericane non avranno approfondito questi temi e discusso sulle loro possibili risposte, come si fa nella dottrina e nella giurisprudenza europee,¹⁶⁷ la *praesumptio similitudinis* costituirà una “pre-comprensione” ideologica, politicamente comprensibile¹⁶⁸ ma scientificamente non corretta.¹⁶⁹ Si tratterà, cioè, di una “pre-comprensione” finalizzata non a conoscere le specificità storiche e costitutive della propria realtà ordinamentale, bensì a produrre orizzonti cognitivi di legittimazione di scelte politico-ideologiche¹⁷⁰ dei singoli decisori-interpeti dell’integrazione, siano essi giuristi (quindi soggetti costitutivi del “formante dottrinale”), oppure giudici (espressione del “formante giurisprudenziale”), oppure legislatori (quindi attori del “formante normativo”): un travisamento della “grammatica” europea e della sua sedimentata complessità.¹⁷¹

¹⁶⁶ Si consideri, per tali prospettive nel processo di integrazione europea, la rilevanza delle decisioni *Van Gend en Loos* del 1963 (causa 26/62), *Int. Handelsgesellschaft* del 1970 (causa 11/79), *Simmenthal* del 1978 (causa 106/77), che hanno consolidato la “*primauté*” europea, cui si è progressivamente affiancato il cosiddetto “*primato invertito*”, ora esplicitato dall’art. 4.2 TUE dopo Lisbona: cfr. A. CELOTTO, *La primauté nel Trattato di Lisbona*, in *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona*, cit., pp. 371-380.

¹⁶⁷ Cfr. L. TORCHIA, *Developments in Italian Administrative Law through Cross-Fertilization*, in J. BEATSON - T. TRIDIMAS, eds., *New Directions in European Public Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 137-150; A. Pizzorusso, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, Il Mulino, 2002; A. REPOSO, *Diritto comparato, diritto comunitario, diritto transnazionale*, in G. MORBIDELLI - L. PEGORARO - A. REPOSO - M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 18-24; POLLICINO, *Allargamento dell’Europa a Est*, cit., pp. 506-509.

¹⁶⁸ Si veda, per esempio, il progetto di G. FINIZIO - L. LEVI - N. VALLINOTO, eds., *Democratization of International Organizations*, promosso dal Centre for Studies on Federalism, con il suo *International Democracy Report 2011*.

¹⁶⁹ Ma con riferimento al MERCOSUL, cfr. il recente tentativo di ricostruzione tridimensionale di E. BIACCHI GOMES, *Controle de convencionalidade nos processos de integração. Democracia e Mercosul (a construção de uma tese)*, in «Revista de Direito Administrativo & Constitucional», LII, 2013, pp. 231-249.

¹⁷⁰ Cfr. C. TOMUSCHAT, *Die staatsrechtliche Entscheidung für die internationale Offenheit*, in J. ISENSEE - P. KIRCHOF, hrsg., *Handbuch des Staatsrechts*, Heidelberg, Müller, 1992, pp. 483-490.

¹⁷¹ Cfr. i contributi in M. CARDUCCI, a cura di, *Le integrazioni regionali latinoamericane fra originalità, «flussi giuridici» dall’Europa e Judicial Re-Use*, numero monografico di «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», I, 2013.

8. *L'applicabilità latinoamericana dell'“idealtipo” europeo*

Tra l'altro, con la “pre-comprensione” eurocentrica, lo stesso giudizio di equivalenza, elaborato da dottrina e giurisprudenza europee sulla spinta appunto dell'integrazione interordinamentale, finisce con l'essere frainteso.

Infatti, la *ratio* del giudizio di equivalenza sviluppata in Europa è stata quella non della uniformazione dei singoli ordinamenti, bensì della loro coordinazione in relazione al raggiungimento di un fine specifico di rilevanza comunitaria, nel rispetto delle identità e specificità dei singoli ordinamenti. La sua duttilità sembrerebbe dunque replicabile come metodologia comparativa, per predicare un isomorfismo, da non tradurre affatto nella geometrica corrispondenza di un unico modo giusto o corretto di strutturare le relazioni interordinamentali, bensì da assumere come ragion pratica di osservazione delle dinamiche giuridiche, senza speculazioni valoriali o procedurali ritenute paradigmatiche rispetto ad altre.

In altre parole, il giudizio di equivalenza dovrebbe attestare che gli intrecci interordinamentali sono più complessi e molteplici, non sempre rispondenti a universali dinamiche parallele, ma piuttosto espressivi di logiche diverse e talvolta “proprie” di quel solo contesto. E tali logiche si differenzerebbero proprio rispetto al “tipo” di relazione interordinamentale che si crea in quei contesti.¹⁷²

Si provi a recuperare, in tale prospettiva, la richiamata dicotomia *Verfassungsverbund-Staatenverbund*, riferendola alle realtà latinoamericane “*Pick and Choose*”, secondo gli interrogativi richiamati nel paragrafo precedente, intorno a contenuti ed effetti della “*Embeddedness*” tra dimensioni regionali di integrazione e dimensioni internazionali convenzionali di tutela dei diritti.¹⁷³ Se si prova, ad esempio, ad applicare queste schematizzazioni ad un contesto interordinamentale come quello del SICA, si osserva che esso effettivamente appare più simile alle integrazioni di *Staatenverbunden*, ancorché non sia in grado di garantire la condizione dell’“effetto

¹⁷² Com'è desumibile anche dalla letteratura internazionalistica. Cfr., per tutti, PANEBIANCO - GUIDA - DI STASI, *Introduzione al diritto comunitario comparato*, cit., 1993, e C.F. MOLINA DEL POZO, *Integración eurolatinoamericana*, Buenos Aires, Ed. Ciudad Argentina, 1996, pp. 415-430.

¹⁷³ Cfr. M.C. LONDOÑO LÁZARO, *El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, in «Boletín Mexicano de Derecho Comparado», CXXVIII, 2010, pp. 761-770.

utile” su tutti gli Stati aderenti al protocollo di Tegucigalpa, per causa della logica “*Pick and Choose*” di quel sistema.¹⁷⁴ Nonostante questa potenzialità di comparazione differenziata, nelle interpretazioni latinoamericane emerge il paradosso: proprio l’organo giurisdizionale del SICA, la *Corte Centroamericana de Justicia*, inquadra l’integrazione centroamericana attraverso il *Borrowing* delle categorie di “*Embeddedness*” della giurisprudenza europea. La presunzione di isomorfismo assurge addirittura a “dottrina” della stessa corte regionale centroamericana.¹⁷⁵ Ma allora il SICA è come il *Verfassungsverbund* europeo, nonostante il “*Pick and Choose System*” centroamericano?¹⁷⁶ Ecco che, per risolvere questo paradosso, la comparazione deve andare oltre l’“idealtipo” europeo. Deve, per esempio, constatare che:

- le “materie” di integrazione centroamericana sono prevalentemente riferite alle funzioni e alla organizzazione (conflitto tra organi), in ragione della “auto-esclusione” del tema dei diritti umani, riservato esclusivamente alla corte interamericana dei diritti umani,¹⁷⁷ a differenza dell’art. 6 TUE;
- il ragionamento del giudice sovranazionale è prevalentemente funzionalista;
- ciononostante, il ragionamento del giudice nazionale permane come nazionalista.

Nella comparazione con il *Verfassungsverbund* dell’Unione europea, inoltre, ci si accorgerà che l’unico elemento comune con il “*Pick and Choose System*” centroamericano investe solo la produzione di antinomie reali tra i diversi ordinamenti, declinato dall’approccio funzionalista del giudice sovranazionale. Tuttavia, questa convergenza risulterà del tutto impropria, giacché antinomie reali e funzionalismo restano di fatto “condizionati” dalle scelte statali di “*Pick and Choose*”, con le quali ogni Stato, con i suoi organi, deciderà *se* adottare atti interni di recepimento, *se* ricorrere

¹⁷⁴ Rinvio agli schemi in M. CARDUCCI, *Le integrazioni latinoamericane nei “flussi giuridici” fra “prototesto” europeo e “metatesti” locali*, in «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», I, 2013, pp. 137-145.

¹⁷⁵ In tale prospettiva, può essere letta l’interessante ricerca di E.N. ULATE CHACÓN, *Integración Regional y Derecho Comunitario Europeo y Centroamericano*, San José, Ed. Chico, 2004, che si interroga comunque sulla complessità diversificata dei singoli processi di integrazione interordinamentali. Cfr., invece, R. ACEVEDO PERALTA, *Aplicación de las normas comunitarias centroamericanas en los Estados miembros del SICA*. Managua, PAIRCA II, 2012, per una enfaticizzazione dell’“effetto utile”.

¹⁷⁶ Si veda, in tal senso, il volume P. CALDENTEY DEL POZO - J.J. ROMERO RODRÍGUEZ, eds., *El SICA y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada*, El Salvador, AECID, 2009.

¹⁷⁷ Cfr. CARDUCCI, *Argomento comparativo*, cit.

alla CCJ, *se* utilizzare il rinvio pregiudiziale, *se* accettare la *primauté* delle fonti del SICA.¹⁷⁸

9. *La complessità operativa dell'integrazione europea*

Del resto, lo stesso “idealtipo” europeo è molto meno lineare e monolitico di quanto possa sembrare dall'altra sponda dell'Atlantico. Infatti, secondo la dottrina costituzionalistica e amministrativistica europea, due sarebbero gli elementi più significativi di qualificazione dei processi di integrazione interordinamentale europea. Il primo risiede nella constatazione che qualsiasi processo di integrazione descrive pur sempre una dinamica politica di unificazione di soggetti, con proprie storie e identità. La novità del processo europeo consisterebbe nella sua portata macroterritoriale,¹⁷⁹ espressiva di una complessità, in cui è storicamente mancata l'attivazione dei meccanismi di coesione, quali effettivi elementi in grado di mantenere le disuguaglianze entro il tollerabile (ossia entro ciò che non infici il senso di appartenenza, la percezione di *sé* come parte di un *noi*) e le specificità valorizzate entro un quadro di inclusione concreta (che faccia superare o ridurre la perifericità).¹⁸⁰

Il secondo elemento investe il diverso rapporto organizzativo e funzionale che si registra tra unità, intesa come uniformità, e differenza: negli ordinamenti statuali, l'unità è il presupposto e la differenza è spesso ricercata per migliorare la capacità di amministrare interessi presenti nei territori interni allo Stato; in quelli interordinamentali, al contrario, la differenza è il punto di partenza e l'unità dell'ordinamento identifica il fine principale delle azioni sovranazionali. La categoria dell'integrazione, di conseguenza, esprimerebbe la complessa coesistenza differenziata tra unità statuali e unità interordinamentali.

¹⁷⁸ Cfr. M. CARDUCCI - L.P. CASTILLO AMAYA, *Comparative Regionalism and Constitutional Imitations in the Integration Process of Central America*, in «Eunomia», I, 2, 2012, pp. 7-20.

¹⁷⁹ Cfr. P. LOGROSCINO, *Governare le differenze*, Bari, Cacucci, 2008.

¹⁸⁰ Cfr. M. CARDUCCI - P. LOGROSCINO, *Asimmetrie e coesione territoriale interna*, in A. CANTARO, a cura di, *Il costituzionalismo asimmetrico dell'Unione. L'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 95-104.

Sarebbero l'uno e l'altro elemento a rendere ineludibile il collegamento dell'analisi interordinamentale alle teorie giuridiche dello Stato:¹⁸¹ senza la conoscenza della forma-Stato (nelle sue strutture e nelle sue dinamiche) diventa impossibile comprendere giuridicamente e costituzionalmente la "forma" Europa.¹⁸² Infatti, è stato proprio quel collegamento a favorire la sperimentazione pratica, a livello europeo, dei processi di integrazione *con* e *dentro* gli Stati. In primo luogo, il nuovo sistema unitario sovranazionale di principi, regole e apparati si è sovrapposto alla pluralità dei sistemi statuali preesistenti, al fine di garantire la sua prevalenza in caso di conflitto. In tale prospettiva, l'integrazione è diventata sinonimo di progressiva sostituzione di un sistema giuridico nuovo rispetto a una condizione giuridica preesistente, caratterizzata dalla pluralità e difformità degli Stati. In secondo luogo, l'integrazione è stata raggiunta attraverso il conseguimento di certi obiettivi predeterminati da parte dei singoli Stati. In questo secondo caso, la sostituzione di un sistema giuridico nuovo, con proprio principi, regole e apparati, non è risultata indispensabile.

Questo, però, non significa che, per aversi integrazione interordinamentale, sia sufficiente la semplice cooperazione tra gli Stati. La cooperazione si sviluppa secondo "azioni comuni", non necessariamente ancorate a vincoli unitari sovranazionali; l'integrazione, invece, persegue comunque una nuova unità giuridica. La prima è compatibile con una logica "*Pick and Choose*"; la seconda no.¹⁸³ Lo certifica implicitamente l'art. 197 del trattato sul funzionamento della UE (TFUE), collegando la dinamica di integrazione interordinamentale ad ulteriori elementi di coordinamento funzionale Stati/UE.¹⁸⁴ Ne conseguono tecniche giuridiche, difficilmente imitabili

¹⁸¹ Da tale angolo di visuale, sono importanti le considerazioni di PALERMO, *La forma di Stato dell'Unione europea*, cit.

¹⁸² Cfr. C. AMIRANTE, *Dalla forma Stato alla forma mercato*, Torino, Giappichelli, 2008.

¹⁸³ Per tale ragione, tra l'altro, è stata proposta una specifica definizione della struttura interordinamentale europea come "ordinamento composito": cfr. S. CASSESE, *L'Unione europea come organizzazione pubblica composita*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2000, pp. 990-1000, e G. DELLA CANANEA, *L'Unione europea. Un ordinamento composito*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

¹⁸⁴ Cfr. M. MACCHIA, *Questione amministrativa e cooperazione dopo Lisbona: un nesso inscindibile*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2012, pp. 85-95; C. HARLOW, *Three Phases in the Evolution of EU Administrative Law*, in P. CRAIG - G. DE BURCA, eds., *The Evolution of EU Law*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 455-560; L. DE LUCIA, *Cooperazione e conflitto nell'Unione amministrativa europea*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2011, pp. 13-20; R. SCHÜTZE, *From Rome to Lisbon: "Executive Federalism" in the (New) European Union*, in «Common Market Law Review», XLVII, 2010, pp. 1419-1432. Cfr. anche D.U. GALETTA, *Coamministrazione, reti*

attraverso un semplice *Constitutional Borrowing*, proprio perché ciascuna di esse persegue l'obiettivo di unità (e non di smembramento “*Pick and Choose*”) per via della riduzione delle differenze o della loro neutralizzazione all'interno degli Stati membri. Per esempio, i principi della supremazia/*primauté* del diritto europeo su quello nazionale e di *preemption* sono sicuramente funzionali al primo obiettivo. Essi sono stati affermati sin dalle origini dalla corte di giustizia, per consentire al diritto europeo di prevalere su quello nazionale, in caso di antinomie.¹⁸⁵ Tra l'altro, a questo proposito sono divenute note le espressioni, ritagliate appositamente per l'ordinamento europeo, di *Integration through Law*¹⁸⁶ e di *Judicial Harmonisation*.¹⁸⁷ Il giudizio di equivalenza tra ordinamenti statuali, dal canto suo, risponde al secondo obiettivo. In base ad esso, infatti, è inibito a qualsiasi Stato membro di ostacolare la circolazione di beni e servizi, allorquando interessi e tutele di quello Stato conoscano metodi e tecniche sostanzialmente analoghe (equivalenti) anche nell'ordinamento statale di provenienza. Questa tecnica, pertanto, mira a scongiurare inutili duplicazioni di regole interne agli Stati membri, senza procedere alla loro diretta sostituzione da parte dell'ordinamento sovranazionale.¹⁸⁸ Per tale ragione, si parla anche di “concorrenza” tra ordinamenti giuridici statuali,¹⁸⁹ in quanto l'integrazione non deriva da una decisione “calata

di amministrazioni, *Verwaltungsverbund: modelli organizzativi nuovi o alternative semantiche alla nozione di «cooperazione» dell'art. 10 T CE, per definire il fenomeno dell'“amministrazione intrecciata”?*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2010, pp. 1689-1701, e L. DE LUCIA, *Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo*, Torino, Giappichelli, 2009.

¹⁸⁵ Cfr. B. DE WITTE, *Direct Effect, Primacy, and the Nature of the Legal Order*, in CRAIG - DE BURCA, eds., *The Evolution of EU Law*, cit., pp. 323-330; H.G. SCHEMERS, *The Role of the European Court of Justice in the Free Movement of Goods*, in E. STEIN - T. SANDALOW, eds., *Courts and Free Markets*, Oxford, Clarendon Press, 1982, I, pp. 222-236.

¹⁸⁶ Cfr. M. CAPPELLETTI - M. SECCOMBE - J.H.H. WEILER, *Integration Through Law: Europe and the American Federal Experience. A General Introduction*, in ID., eds., *Integration Through Law: Europe and the American Federal Experience*, Berlin, Walter de Gruyter, 1986, I, pp. 29-35.

¹⁸⁷ S. WEATHERILL, *Why Harmonise?*, in T. TRIDIMAS - P. NEBBIA, eds., *European Union Law for the Twenty-First Century*, Oxford and Portland Oregon, Hart, 2004, p. 12.

¹⁸⁸ Cfr. V. HATZOPOULOS, *Le principe communautaire d'équivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services*, Bruxelles, Bruylant, 1999; K. ARMSTRONG, *Mutual Recognition*, in C. BARNARD - J. SCOTT, eds., *The Law of the Single European Market: Unpacking the Premises*, Oxford and Portland Oregon, Hart, 2002, pp. 225-235. Nella letteratura italiana, soprattutto G. ROSSILLO, *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, CEDAM, 2002; S. NICOLIN, *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, Padova, CEDAM, 2005; N. BASSI, *Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. La circolazione degli effetti del provvedimento amministrativo straniero fra diritto europeo e protezione degli interessi dei terzi*, Milano, Giuffrè, 2008.

¹⁸⁹ Cfr. M. GNES, *La scelta del diritto*, Milano, Giuffrè, 2004.

dall'alto", ma è piuttosto il frutto dell'equilibrio di questo confronto orizzontale tra Stati.¹⁹⁰ In quest'ottica, infine, si muoverebbe anche il *Judicial Dialogue* europeo tra corte di giustizia dell'Unione europea e corte europea dei diritti dell'uomo.¹⁹¹

10. "Pick and Choose" latinoamericano e capacità europea di "scomposizione" dei problemi d'integrazione

Primaute, equivalenza, dialogo, concorrenza, armonizzazione, "comunione di funzioni" non sono meri "istituti giuridici" europei da trapiantare ovunque, attraverso taumaturgiche operazioni di *Borrowing*. Sono il frutto di una sperimentazione fondata sulla ermeneutica e sulla semantica giuridica degli Stati europei. Senza l'acquisizione delle teorie giuridiche europee sullo Stato e senza l'apprendimento di prassi di quelli Stati, non si comprenderebbero.

Del resto, i richiamati elementi di qualificazione della sovranazionalità di integrazione europea ricalcano le due idee di integrazione attraverso la costituzione conosciute nella storia europea: la prima, risalente a Thomas Hobbes, padre genealogico involontario del progetto moderno di integrazione, con cui si identifica in un potere di coazione esterna – lo Stato, ieri, l'Unione europea, oggi – l'ordine della pace e del consenso nei valori dentro una comunità; la seconda, radicata nel comunitarismo repubblicano, che vede nella comunicazione sociale e nell'apprendimento informato non la semplice rivendicazione di diritti, ma l'assunzione di un onere reciproco di convivenza.¹⁹²

E le idee, come si è accennato prima anche con riguardo all'universalismo latinoamericano, non sono semplicemente esportabili. Lo dimostra il fatto che la stessa Unione europea ha preferito non applicarle pedissequamente nei riguardi dei paesi "meno europei" dell'Unione: gli Stati dell'ex blocco socialista. Ermeneutica e semantica giuridica degli Stati dell'Est non potevano essere presupposte "equivalenti" o "parallele" o addirittura "isomorfiche" a quelle dell'Occidente europeo.

¹⁹⁰ Cfr. J. PELKMANS, *The New Approach to Technical Harmonization and Standardization*, in «Journal of Common Market Studies», XXV, 1987, pp. 249-260.

¹⁹¹ Cfr. B. GUASTAFERRO, *Legalità sovranazionale e legalità costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2013.

¹⁹² Cfr. M. CARDUCCI, *Integração por intermedio das Constituições?*, in «Revista de Direito Administrativo & Constitucional», XLIII, 2011, pp. 47-55.

Per tale ragione, a seguito dell'allargamento a Est dell'Unione europea, le tecniche di integrazione si sono ulteriormente arricchite di nuovi approcci: sia sul piano organizzativo,¹⁹³ che su quello del *Judicial Dialogue*.¹⁹⁴ La specifica problematicità dei paesi dell'ex blocco di Varsavia ha suggerito di inquadrare “caso per caso” i rapporti tra singolo ordinamento statale e integrazione sovranazionale. Ne è derivata, tra le altre, la tecnica della “comunione di funzioni amministrative”: nel rapporto tra ordinamento sovranazionale e ordinamento statale, viene promosso l'esercizio congiunto di una competenza, ancorché questa risulti appartenere ad uno solo dei due ordinamenti. In questo modo, non si impongono né sostituzioni verticali (di *primauté*) né armonizzazioni orizzontali fra Stati, ma si valorizza l'apprendimento di ciascun singolo Stato a “stare insieme” nell'Unione europea: apprendimento “caso per caso”, non unilaterale “*Pick and Choose*”. Ed è in questa capacità di “scomposizione” dei problemi e di loro coniugazione con specifiche “tappe” del processo integrativo, la vera originalità giuridica dell'integrazione interordinamentale europea.

Oggi, la gravissima crisi economico-finanziaria globale mette a dura prova questa complessa duttilità. Di fatto, la tendenza alla “scomposizione” sta rischiando di compromettere le istituzioni unitarie europee costruite finora, inventando nuovi strumenti sempre meno “costituzionali”. Si pensi all'*European Stability Mechanism* (con il cosiddetto “Fondo Salvastati”), che utilizza in parte le istituzioni europee (commissione e, soprattutto, Banca centrale europea), ma non risponde loro. Il *Mechanism* adotta le sue decisioni con un voto ponderato legato alle risorse investite nel fondo stesso, come una società per azioni, in cui al cui interno la Germania, “azionista di maggioranza”, detiene di fatto un potere di veto. La Germania si trova così investita, dentro l'Unione europea, di una specie di inedito strumento di disponibilità simile al “*Pick and Choose*”.

Il metodo europeo della “scomposizione” dei problemi è utile alla loro soluzione, a condizione che operi, come si è visto, in termini di interazione e di visione complessivamente unitaria della struttura interordinamentale. Fuori di questa logica, il

¹⁹³ Cfr. F. GIGLIONI, *Tecniche di integrazione europea amministrativa mediante differenziazione*, in «Nomos», II, 2012, pp. 1-12.

¹⁹⁴ Cfr. POLLICINO, *Allargamento dell'Europa a Est*, cit.

rischio diventa quello di riduzione dei processi di integrazione interordinamentale a dinamiche di “*Compliance*” interstatale¹⁹⁵ e non più di “*Embeddedness*” dell’unità/differenza interordinamentale: dinamiche paradossalmente molto più prossime ad un “*Pick and Choose System*” di quanto gli stessi “imitatori” latinoamericano possano immaginare nelle loro acquisizioni “idealtipiche”.¹⁹⁶

11. *Integrazioni latinoamericane e realtà del BRICS*

Proprio le aperture “*Sur-Sur*” delle nuove esperienze sovranazionali latinoamericane sono alla base delle modalità di cooperazione interstatale “esterna” dell’America latina, soprattutto sul fronte dell’originale sistema del BRICS:¹⁹⁷ uno schema non riconducibile né ai tradizionali “blocchi economici”, né alle già sperimentate integrazioni.¹⁹⁸

Tuttavia, anche la coniugazione tra processi sovranazionali interni e aperture esterne riflette un’idea risalente del contesto latinoamericano, riemersa con forza, per esempio, nel 1974, in occasione dell’importante documento dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sul “*Nuovo Ordine Economico Internazionale*” (*NIEO*) e della “*Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati*”.¹⁹⁹

Morfologia e teleologia del BRICS sembrano ridisegnare i confini interni ed esterni

¹⁹⁵ Sul concetto di “*Compliance*”, si veda R.O. KEOHANE, *International Relations and International Law: Two Optics*, in «Harvard International Law Journal», XXXVIII, 1997, pp. 487-499; B.A. SIMMONS, *Compliance with International Agreements*, in «American Review of Political Science», I, 1998, pp. 75-90; B. KINGSBURY, *The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law*, in «Michigan Journal of International Law», XIX, 1998, pp. 345-356.

¹⁹⁶ Della rilevanza di queste dinamiche interstatali si è occupata una letteratura poco praticata tanto dai giuristi comunitaristi, quanto dai giuristi comparatisti. Ci si riferisce almeno ai seguenti studi: K.W. ABBOTT, *Modern International Relations Theory: A Prospectus for International Lawyers*, in «Yale Journal of International Law», XIV, 1989, pp. 335-349, e A.-M. SLAUGHTER - A.S. TULUMELLO - S. WOOD, *International Law and International Relations Theory: A New Generations of Interdisciplinary Scholarship*, in «American Journal of International Law», XCIII, 1998, pp. 367-385; J.L. GOLDSMITH - E.A. POSNER, *A Theory of Customary International Law*, in «University of Chicago Law Review», LXVI, 1999, pp. 1113-1138.

¹⁹⁷ Cfr. M. CARDUCCI, *Il BRICS come «Legal Network» e le sue implicazioni costituzionali*, in *Liber amicorum on. di Carlo Amirante*, Napoli, ESI, 2013, pp. 1093-1104, e *A realidade do Países BRICS e o papel do Direito constitucional comparado*, in «Revista de Direito Administrativo & Constitucional», L, 2012, pp. 205-218, nonché M. CARDUCCI - A.S. BRUNO, *The BRICS Countries as a Legal Dynamic Network and the Multilevel “Hard” EU Regional Structure: a Comparative Survey*, in S. KIERKEGAARD, ed., *Law, Governance and World Order*, Athens, International Association of IT Lawyers (IAITL), 2012, pp. 246-263, e in «International Journal of Public Law and Policy», IV, 1, 2014, pp. 1-15.

¹⁹⁸ Cfr. L. SCAFFARDI, a cura di, *BRICS, Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2012.

¹⁹⁹ Cfr. V. PRASHAD, *Storia del Terzo mondo* (2007), Soveria Mannelli, Rubettino, 2009, pp. 318-323.

dell'America latina.²⁰⁰ Da un lato, attraverso il BRICS, un attore latinoamericano, il Brasile, enfatizza le relazioni multilaterali e la stessa integrazione regionale a livello mondiale, nonostante le distanze geografiche tra India, Cina, Sudafrica e Russia, ma in ragione di un legame storico di “egemonia occidentale”.²⁰¹

Dall'altro, attraverso il BRICS, tutta l'America latina si presenta all'esterno come protagonista di alternative “non occidentali”: equidistanza dal Nord America e dall'Europa; zona di pace e di inclusione sociale; autonomia geopolitica ed energetica; capacità di convergenza e di dialogo “aperto” e non “multidirezionale”. In altri termini, la dinamica dei paesi BRICS sembra considerare i propri interlocutori internazionali, a partire dall'Unione europea, non come un *Legal Order* unitario e monolitico, bensì come un “club di Stati”, funzionale ad una logica di contatti plurimi²⁰² paralleli a quelli con qualsiasi altro Stato (non interessa se europeo o meno) o qualsiasi altra organizzazione formale internazionale (come WTO, *World Bank*, ecc.).²⁰³ Il dato richiamato rende il BRICS un soggetto internazionale “atipico”, ma, nel contempo, fortemente competitivo sulla scena mondiale, rispetto alle strutture formali di dimensione regionale e natura sovranazionale.²⁰⁴

Per tali caratteristiche di “alternatività”, il BRICS è considerato dagli analisti un “modello imitabile” di istituzionalizzazione regionale “quadri-continentale”, “*soft*”, “frammentabile”,²⁰⁵ appunto alternativo alla imitazione della struttura regionale mono-continentale e *multilevel* “*hard*” della UE: un modello che promuove convergenze geopolitiche senza imporre l'effetto di “*Hollowing out of the State*” conseguente al

²⁰⁰ A. MALAMUD, *Moving Regions. Brazil's Global Emergence and the Redefinition of Latin American Borders*, in RAGGIROZZI - TUSSIE, eds., *The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America*, cit., p. 167-169.

²⁰¹ Cfr. N. BELLONI, *L'ascesa dei Paesi BRICS* in «Il Federalista», I, 2013, p. 46 (<http://www.thefederalist.eu/site/>).

²⁰² Cfr. F. SOULÉ-KOHNDOU, *IBSA, BRICS: l'integrazione des pays émergents par les clubs?*, in www.lemonde.fr, 24 maggio 2011.

²⁰³ Cfr. E. SEKINE, *The Impact of the Third BRICS Summit*, in «Nomura Journal of Capital Markets», 3-1, 2011; C. MANZOLILLO, *La comparazione nei modelli organizzativi internazionali*, in www.comparazionedirittocivile.it.

²⁰⁴ Cfr. O.I. NYBORG STEFÁNSSON, *The BRICS and International relations: An Assessment of the Potential Leaders in a Global Future*, in <http://skemman.is>, 2010.

²⁰⁵ Cfr. A. PAULUS, *Between Constitutionalization and Fragmentation*, in www.humboldt-forum-recht.de, 2011, e I. CLARK, *Globalization and Fragmentation: International Relations in the Twentieth Century*, Oxford, Oxford University Press, 1997.

funzionalismo sovranazionale europeo.²⁰⁶

In letteratura, si ritiene che i paesi BRICS presentino tre caratteristiche economico-strutturali tra loro convergenti, ma tutte differenti dai paesi europei e dagli Stati Uniti:²⁰⁷

a) bassi livelli di indebitamento che possono favorire politiche sociali di coesione; b) riserve valutarie che possono favorire il protagonismo finanziario globale; c) dinamica demografica con oltre il 42% della popolazione mondiale in grado di sostenere la domanda interna e i consumi.

Queste tre caratteristiche rendono facilmente comprensibile un elemento economico-giuridico comune ai cinque paesi, significativo anche per i suoi risvolti costituzionali: l'essere nazioni poco indebitate e con alti potenziali di intervento dello Stato nell'economia. Del resto, questo ruolo statale di promozione economica è favorito da un'altra caratteristica comune ai paesi BRICS: l'immensa estensione territoriale ricca di enormi risorse naturali e di materie prime, come anche produttiva di disuguaglianze territoriali (e quindi sociali), che segnano divergenze strutturali nella dinamica istituzionale di ciascun sistema giuridico.²⁰⁸

Le implicazioni costituzionali di questo fenomeno sono nitidamente emerse nella *Dichiarazione del IV Vertice dei paesi BRICS*, tenutosi a Nuova Delhi il 28 e 29 marzo 2012.²⁰⁹ Si tratta di un documento contenente 50 punti, cui fa seguito un piano d'azione specificamente determinato in 17 obiettivi, nonché un esplicito rinvio ad un approfondito *Rapporto*, compendio di cosa sia oggi il fenomeno BRICS non solo in termini dimensionali.²¹⁰ Più concretamente, i 17 obiettivi descrivono il quadro delle attività che il BRICS, come unità interstatale, intende promuovere nell'anno 2013, su quattro piani paralleli: incontri interministeriali; vertici intergovernativi; lavori intersettoriali (per esempio, tra le diverse autorità della concorrenza e del mercato);

²⁰⁶ Cfr. R.A.W. RODHES, *The Hollowing out of the States*, in «Political Quarterly», LXV, 1994, p. 131.

²⁰⁷ Cfr. A. GOLDSTEIN, *BRIC. Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell'economia globale*, Bologna, Il Mulino 2011.

²⁰⁸ Cfr. M. VOM HAUA - J. SCOTT - D. HULME, *Beyond the BRICS: Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development*, in «European Journal of Development Research», XXIV, 2012, pp. 187-212.

²⁰⁹ La *Fourth BRICS Summit Delhi Declaration* è consultabile sul sito: <http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=190019162>.

²¹⁰ Cfr. AA.VV., *The BRICS Report: A Study of Brazil, Russia, India, China and South Africa with special focus on synergies and complementarities*, New Delhi, Oxford University Press, 2012.

cooperazione tra enti istituzionali interni a ciascuno Stato (per esempio, tra città gemellate e governi locali).

Dunque, il panorama è quello di una multidimensionalità funzionale, intrecciata fra cooperazione, interstatualità, interministerialità, “dialoghi”, con cui mantenere le relazioni BRICS attraverso strategie condivise o addirittura comuni su alcuni particolari temi, secondo un approccio “dall’alto” simile a quello sperimentato in Europa agli albori della sua progressiva integrazione economica, politica e culturale, ma privo di sbocchi “istituzionali” formalizzabili.²¹¹

Ecco perché anche il BRICS, in quanto attività comunque interistituzionale, si inserisce ormai a pieno titolo in quelle prospettive,²¹² che i grandi attori mondiali dell’economia, a partire dal FMI e dalla *World Bank* con la formulazione del cosiddetto “mandato di coerenza” del 15 dicembre 1993, definiscono centrali e imprescindibili per la conoscenza e la comprensione del *policymaking* interno ed esterno agli Stati.²¹³

Anche lo studio di questa esperienza, pertanto, non può andare prescisso dall’analisi della specificità dei processi regionali che il subcontinente americano sta sperimentando come recupero di una propria identità sovranazionale “alternativa” alle esperienze eurocentriche.²¹⁴

²¹¹ Per un panorama dei numerosi incontri interministeriali e di cooperazione promossi come BRICS, si veda il sito http://www.brasil.gov.br/para/press/press-releases/march-2012/fact-sheet-brics-partnership-for-global-stability/br_model1?set_language=en.

²¹² Cfr. F. SNYDER - YI LU, *The Future of Transnational Law: EU, Usa, China and the BRICS*, Bruxelles, Bruylant, 2014.

²¹³ Cfr. P. ZAPATERO, *Searching for Coherence in Global Economic Policymaking*, in «Penn State International Law Review», XXIV, 2006, pp. 595-612.

²¹⁴ In tal senso, A. PROCÓPIO, *Diplomacia e Desigualdade*, Curitiba, Juruá, 2ª Edição, 2011.

